

CAMERA DEI DEPUTATI
XIV LEGISLATURA

A.C. 2620 ed abb.-A

EMENDAMENTI

Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

N. 3.

Seduta del 12 ottobre 2005

(il fascicolo non comprende gli emendamenti votati, né quelli ritirati)

ART. 1.

(Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati).

Sopprimere i commi 1, 9, 10 e 11.

1. 153. Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Montecchi, Falanga, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 1, 9 e 10.

1. 108. Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 1 e 9.

1. 52. Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 1, 10 e 11.

1. 109. Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 1 e 10.

1. 53. Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 1 e 11.

1. 54. Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere il comma 1.

1. 4. Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Al comma 1, capoverso Art. 1, sopprimere il comma 1.

1. 5. Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Al comma 1, capoverso Art. 1, sopprimere il comma 2.

1. 6. Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: nelle circoscrizioni *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* in trentacinque circoscrizioni elettorali individuate con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

1. 488. Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Cusumano, Intini, Zanella, Falanga, Giordano, Amici, Zaccaria, Montecchi, Russo Spena, Cabras.

Subemendamenti all'emendamento 1. 454.

All'emendamento 1. 454., parte consequenziale, lettera a), sopprimere il capoverso comma 2-bis.

Conseguentemente, alla lettera c):

sopprimere il numero 2-bis);

al numero 2-ter), sostituire le parole: in caso positivo verifica se alcuna delle liste di cui al numero 2-bis) *con le seguenti:* verifica se alcuna delle liste presentate nelle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela delle minoranze linguistiche;

al numero 2-quater), sostituire le parole: di cui al numero 2-bis) *con le seguenti:* di cui al medesimo numero 2-ter).

0. 1. 454. 2. Boato, Bressa, Leoni, Mascia, Cusumano, Sgobio, Intini, Zanella, Falanga, Giordano, Russo Spena, Montecchi, Galante, Zaccaria, Amici, Cabras.

All'emendamento 1. 454., parte consequenziale, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 4, capoverso Art. 14-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: gruppi politici organizzati *aggiungere le seguenti:* , esclusi i partiti e i gruppi politici che intendono concorrere all'attribuzione dei seggi ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 2-quater),

0. 1. 454. 1. Zeller, Brugger, Widmann.

Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero *aggiungere le seguenti:* , alla circoscrizione Valle d'Aosta ed i seggi assegnati ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 2-quater), nelle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela delle minoranze linguistiche.

Conseguentemente:

a) al comma 4, capoverso Art. 14-bis, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. I partiti o gruppi politici organizzati che intendano concorrere all'attribuzione dei seggi assegnati ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 2-quater), esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela delle minoranze linguistiche, non possono presentare la dichiarazione di collegamento.

2-ter. L'elezione nel collegio della Valle d'Aosta, che è circoscrizione elettorale, è regolata dalle norme contenute nel titolo VI del presente testo unico. Le liste che intendono concorrere in tale collegio non possono presentare la dichiarazione di collegamento ai sensi dell'articolo 14-bis.

b) al comma 9, capoverso Art. 77, comma 1, numero 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora abbia proceduto ad assegnazioni di seggi ai sensi del numero 2-quater), comunica all'Ufficio centrale nazionale il numero di seggi complessivamente assegnato ed esclude le liste di cui al numero 2-quater), dalla comunicazione delle cifre elettorali circoscrizionali e dal computo del totale dei voti validi della circoscrizione.

c) al comma 9, capoverso Art. 77, comma 1, dopo il numero 2), aggiungere i seguenti:

2-bis) nelle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela delle minoranze linguistiche, verifica che siano presenti liste che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 14-bis, comma 2-bis;

2-ter) in caso positivo verifica se alcuna delle liste di cui al numero 2-bis) abbia ottenuto almeno il 20 per cento del totale dei voti validi espressi nella circoscrizione; qualora almeno una di tali liste abbia ottenuto tale cifra elettorale procede ad una prima ripartizione dei seggi in sede circoscrizionale. A tal fine, dopo avere trasmesso all'Ufficio centrale nazionale una prima comunicazione sui dati elettorali della circoscrizione ed avere ricevuto dall'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni riguardanti i dati di cui al comma 1, numero 3), dell'articolo 83, divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse per il numero dei seggi da assegnare nella circoscrizione. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. La parte intera del quoziente rappresenta il numero dei seggi da attribuire a ciascuna lista. I seggi che residuano sono rispettivamente attribuiti alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

2-quater) qualora dalla ripartizione di cui al numero 2-ter) siano attribuiti uno o più seggi ad alcuna delle liste di cui al numero 2-bis), la quale abbia ottenuto almeno il 20 per cento del totale dei voti validi espressi nella circoscrizione, assegna a tali liste i seggi ad esse attribuiti dalla ripartizione effettuata e procede alle relative proclamazioni;

d) al comma 10, capoverso Art. 83, comma 1, dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

3-bis) nella determinazione del numero dei seggi da attribuire complessivamente nelle circoscrizioni del territorio nazionale e rispettivamente in ciascuna di queste, esclude il seggio assegnato nel collegio Valle d'Aosta ed i seggi eventualmente assegnati ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 2-quater), nelle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela delle minoranze linguistiche. Fermo quanto disposto dal comma 2, il numero dei seggi assegnati al collegio Valle d'Aosta, nonché ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 2-quater), è detratto dal numero dei seggi restanti ai sensi del comma 3.

e) aggiungere, in fine, il seguente comma:

12. All'articolo 86, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il seggio attribuito ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 2-quater), che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito esclusivamente nella circoscrizione al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli

eletti nell'ordine progressivo di lista.».

1. 454. Zeller, Brugger, Widmann, Collè.

Subemendamento all'emendamento 1. 458.

All'emendamento 1. 458., parte consequenziale, lettera b), capoverso comma 2-bis, sopprimere le parole: , non possono presentare la dichiarazione di collegamento;

0. 1. 458. 1. Boato, Bressa, Leoni, Mascia, Cusumano, Sgobio, Intini, Zanella, Falanga, Giordano, Amici, Zaccaria, Montecchi, Russo Spena, Galante, Cabras.

Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero aggiungere le seguenti: e i seggi assegnati ai sensi dell'articolo 93-bis.

Conseguentemente:

a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - 1. L'elezione nel collegio Valle d'Aosta, che è circoscrizione elettorale, e l'assegnazione dei seggi riservati alla rappresentanza delle minoranze linguistiche nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol sono regolate dalle norme contenute nel titolo VI del presente testo unico.»;

b) al comma 4, capoverso Art. 14-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I partiti o i gruppi politici organizzati che intendano concorrere all'attribuzione dei seggi assegnati ai sensi dell'articolo 93-bis non possono presentare la dichiarazione di collegamento; presentano una dichiarazione nella quale attestano di essere espressione di una minoranza linguistica tutelata dallo statuto speciale.»;

c) al comma 10, capoverso Art. 83:

al comma 1, dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

3-bis) in tutte le occorrenze del calcolo determina il numero dei seggi da attribuire escludendo i seggi riservati alla rappresentanza delle minoranze linguistiche di cui all'articolo 2;

al comma 3:

al primo periodo, sostituire le parole: 278 seggi con le seguenti: seggi, fatti salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e quanto disposto dall'articolo 2;

al secondo periodo, sostituire le parole: per 278 con le seguenti: per il numero dei seggi da ripartire ai sensi del primo periodo;

d) aggiungere, in fine, i seguenti commi:

12. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo l'articolo 93 è aggiunto il seguente:

«Art. 93-*bis*. - Nella circoscrizione Trentino Alto Adige/Südtirol alle liste, presentate da partiti o gruppi politici organizzati espressi dalle minoranze linguistiche, che abbiano ottenuto almeno il 20 per cento del totale dei voti validi espressi nella stessa circoscrizione, è riservata una quota dei seggi spettanti alla circoscrizione, corrispondente alla consistenza proporzionale dei gruppi linguistici che costituiscono le minoranze stesse, come determinata ai sensi del comma 4. I partiti o gruppi politici organizzati si intendono espressi dalle minoranze linguistiche quando, al momento della presentazione delle candidature, presentino una dichiarazione in tal senso e abbiano eletto, in ogni tempo, almeno un proprio rappresentante in un Consiglio provinciale o nel Consiglio regionale, componente di un gruppo consiliare costituito almeno per la metà da consiglieri appartenenti a minoranze linguistiche.

2. Al fine di dare espressione democratica alla pluralità delle componenti all'interno delle minoranze linguistiche, le liste di cui al comma 1 possono presentare un elenco di candidati, ai sensi dell'articolo 18-*bis*, da scegliere con voto di preferenza. A tal fine le schede elettorali, previste all'articolo 31, riportano accanto al relativo contrassegno di lista lo spazio per l'attribuzione dell'eventuale voto di preferenza. L'elettore può manifestare un voto di preferenza esclusivamente per uno dei candidati della lista da lui votata, scrivendo nello spazio previsto il nome e cognome o il solo cognome o, in caso di più cognomi o di donne coniugate, uno dei due cognomi, del candidato prescelto tra quelli compresi nell'elenco della lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita. Sono, comunque, efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscano a candidati della lista votata. Le preferenze per candidati non comprese nella lista votata sono inefficaci. Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista, ma abbia scritto una preferenza per candidati compresi tutti nella medesima lista si intende che abbia votato la lista alla quale appartengano i preferiti. Se l'elettore abbia segnato più di un contrassegno di lista, ma abbia scritto una o più preferenze per candidati appartenenti a una soltanto di tale liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati.

3. L'Ufficio centrale circoscrizionale, prima di procedere alle operazioni di cui all'articolo 77, comma 1, numero 3), individua il numero di seggi da attribuire alle liste di cui al comma 1, aumentato all'unità superiore in caso di parte frazionaria eccedente i cinquanta centesimi, ed assegna preliminarmente tali seggi alla rappresentanza delle minoranza linguistiche; a tal fine:

1) individua le liste che hanno diritto a concorrere all'assegnazione dei seggi riservati, concorrendo a tale assegnazione le liste che hanno presentato proprie candidature esclusivamente nella circoscrizione e che sono espressione di partiti o gruppi politici espressi dalle minoranze linguistiche;

2) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna delle liste di cui al numero 1), data dalla somma dei voti espressi per la lista nella circoscrizione;

3) ammette alla ripartizione dei seggi riservati le liste di cui al numero 1) che abbiano ottenuto almeno il 20 per cento del totale dei voti validi espressi nella circoscrizione;

4) assegna i seggi riservati alle liste ammesse alla ripartizione; a tal fine divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse alla ripartizione per il numero dei seggi di cui al comma 1 e assume come quoziente della ripartizione la parte intera del risultato di tale divisione; procede quindi all'assegnazione dei seggi riservati alle liste ammesse con il metodo dei quozienti interi e maggiori resti di cui all'articolo 83, comma 1, numero 7);

5) determina la graduatoria dei candidati per le liste che hanno presentato i candidati da scegliere con voto di preferenza, secondo il numero di preferenze ottenuto. A parità di preferenze prevale il più anziano di età e a parità di età l'ordine di presentazione. Determina gli eletti delle liste che non hanno presentato i candidati da scegliere con voto di preferenza, secondo l'ordine di presentazione. Procede quindi alla proclamazione dei candidati eletti;

6) comunica all'Ufficio centrale nazionale le proclamazioni effettuate; le cifre elettorali e le altre candidature delle liste ammesse alla ripartizione dei seggi riservati sono escluse da ogni computo ai fini dell'assegnazione degli altri seggi spettanti alla circoscrizione.

4. Ai fini della determinazione della consistenza proporzionale dei gruppi linguistici che costituiscono le minoranze linguistiche di cui al presente articolo si fa riferimento, per la provincia di Bolzano, alla consistenza proporzionale dei gruppi linguistici tedesco e ladino nella provincia stessa, di cui all'ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 26 luglio 1976, n. 752, rapportata alla popolazione della stessa provincia di Bolzano, nonché, per la provincia di Trento, alla consistenza dei gruppi linguistici, di cui al decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, come rilevati dall'ultimo censimento generale della popolazione italiana sull'intero territorio della provincia di Trento.

5. Il seggio attribuito ai sensi del comma 1 che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo della graduatoria o rispettivamente della lista.

6. Qualora nessuna delle liste o gruppi politici espressi dalle minoranze linguistiche di cui al presente articolo abbia ottenuto almeno il 20 per cento del totale dei voti validi espressi nella circoscrizione, i seggi delle circoscrizioni sono interamente attribuiti ai sensi degli articoli 77, 83, e 84. Le liste delle minoranze linguistiche concorrono a tale riparto con tutte le altre liste presentate, senza dover conseguire le percentuali minime previste all'articolo 83.»

13. La rubrica del TITOLO VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è sostituita dalla seguente «Disposizioni speciali per il collegio Valle d'Aosta e per l'assegnazione dei seggi riservati alla rappresentanza delle minoranze linguistiche del territorio della circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol».

1. 458. Zeller, Brugger, Widmann.

Subemendamento all'emendamento 1. 459.

All'emendamento 1. 459., parte consequenziale, lettera b), capoverso comma 2-bis, sopprimere le parole: , non possono presentare la dichiarazione di collegamento;

0. 1. 459. 1. Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Cusumano, Sgobio, Intini, Zanella, Falanga, Giordano, Amici, Zaccaria, Montecchi, Russo Spena, Galante, Cabras.

Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero *aggiungere le seguenti:* e i seggi assegnati ai sensi dell'articolo 93-bis.

Conseguentemente:

a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - 1. L'elezione nel collegio Valle d'Aosta, che è circoscrizione elettorale, e l'assegnazione dei seggi riservati alla rappresentanza delle minoranze linguistiche nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol sono regolate dalle norme contenute nel titolo VI del presente testo unico.»;

b) al comma 4, capoverso Art. 14-bis, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I partiti o i gruppi politici organizzati che intendano concorrere all'attribuzione dei seggi assegnati ai sensi dell'articolo 93-bis non possono presentare la dichiarazione di collegamento; presentano una dichiarazione nella quale attestano di essere espressione di una minoranza linguistica tutelata dallo statuto speciale.»;

c) al comma 10, capoverso Art. 83:

al comma 1, dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

3-bis) in tutte le occorrenze del calcolo determina il numero dei seggi da attribuire escludendo i seggi riservati alla rappresentanza delle minoranze linguistiche di cui all'articolo 2;

al comma 3:

al primo periodo, sostituire le parole: 278 seggi con le seguenti: seggi, fatti salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e quanto disposto dall'articolo 2;

al secondo periodo, sostituire le parole: per 278 con le seguenti: per il numero dei seggi da ripartire ai sensi del primo periodo;

d) aggiungere, in fine, i seguenti commi:

12. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo l'articolo 93 è aggiunto il seguente:

«Art. 93-bis. - 1- Nella circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol alle liste, presentate da partiti o gruppi politici organizzati espressi dalle minoranze linguistiche, che abbiano ottenuto almeno il 20 per cento del totale dei voti validi espressi nella stessa circoscrizione, è riservata una quota dei seggi spettanti alla circoscrizione, corrispondente alla consistenza proporzionale dei gruppi linguistici che costituiscono le minoranze stesse, come determinata ai sensi del comma 2. I partiti o gruppi politici organizzati si intendono espressi dalle minoranze linguistiche quando, al momento della presentazione delle candidature, presentino una dichiarazione in tal senso e abbiano eletto - in ogni tempo - almeno un proprio rappresentante in un Consiglio provinciale o nel Consiglio regionale, componente di un gruppo consiliare costituito almeno per la metà da consiglieri appartenenti a minoranze linguistiche. L'Ufficio centrale circoscrizionale, prima di procedere alle operazioni di cui all'articolo 77, comma 1, numero 3), individua il numero di seggi da attribuire alle liste di cui al primo periodo, aumentato all'unità superiore in caso di parte frazionaria eccedente i cinquanta centesimi, ed assegna preliminarmente tali seggi alla rappresentanza delle minoranze linguistiche; a tal fine:

1) individua le liste che hanno diritto a concorrere all'assegnazione dei seggi riservati, concorrendo a tale assegnazione le liste che hanno presentato proprie candidature esclusivamente nella circoscrizione e che sono espressione di partiti o gruppi politici espressi dalle minoranze linguistiche;

2) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna delle liste di cui al numero 1), data dalla somma dei voti espressi per la lista nella circoscrizione;

3) ammette alla ripartizione dei seggi riservati le liste di cui al numero 1) che abbiano ottenuto almeno il 20 per cento del totale dei voti validi espressi nella circoscrizione;

4) assegna i seggi riservati alle liste ammesse alla ripartizione; a tal fine divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse alla ripartizione per il numero dei seggi di cui al comma 1 e assume come quoziente della ripartizione la parte intera del risultato di tale divisione; procede quindi all'assegnazione dei seggi riservati alle liste ammesse con il metodo dei quozienti interi e maggiori resti di cui all'articolo 83, comma 1, numero 7);

5) procede quindi alla proclamazione dei candidati eletti;

6) comunica all'Ufficio centrale nazionale le proclamazioni effettuate; le cifre elettorali e le altre candidature delle liste ammesse alla ripartizione dei seggi riservati sono escluse da ogni computo ai fini dell'assegnazione degli altri seggi spettanti alla circoscrizione.

2. Ai fini della determinazione della consistenza proporzionale dei gruppi linguistici che costituiscono le minoranze linguistiche di cui al presente articolo si fa riferimento, per la provincia di Bolzano, alla consistenza proporzionale dei gruppi linguistici tedesco e ladino nella provincia stessa, di cui all'ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 26 luglio 1976, n. 752, rapportata alla popolazione della stessa provincia di Bolzano, nonché, per la provincia di Trento, alla consistenza dei gruppi linguistici, di cui al decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, come rilevati dall'ultimo censimento generale della popolazione italiana sull'intero territorio della provincia di Trento.

3. Il seggio attribuito ai sensi del comma 1 che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista.

4. Qualora nessuna delle liste o gruppi politici espressi dalle minoranze linguistiche di cui al presente articolo abbia ottenuto almeno il 20 per cento del totale dei voti validi espressi nella circoscrizione, i seggi delle circoscrizioni sono interamente attribuiti ai sensi degli articoli 77, 83, e 84. Le liste delle minoranze linguistiche concorrono a tale riparto con tutte le altre liste presentate, senza dover conseguire le percentuali minime previste all'articolo 83.»

13. La rubrica del TITOLO VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è sostituita dalla seguente «Disposizioni speciali per il collegio Valle d'Aosta e per l'assegnazione dei seggi riservati alla rappresentanza delle minoranze linguistiche del territorio della circoscrizione Trentino-Alto Adige/Südtirol».

1. 459. Zeller, Brugger, Widmann.

Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero *aggiungere le seguenti:* e salvo quanto stabilito per la circoscrizione del Trentino Alto Adige/Südtirol.

Conseguentemente:

a) al medesimo capoverso:

1) *comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Il territorio della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol costituisce una circoscrizione elettorale articolata in due collegi corrispondenti

ai territori delle province di Trento e di Bolzano; i seggi assegnati a tale circoscrizione, ripartiti in parti uguali tra i due collegi, sono attribuiti secondo quanto disposto dal comma 2-bis e dall'articolo 77, comma 1-bis;

2) aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. La ripartizione dei seggi assegnati ai collegi della circoscrizione elettorale Trentino-Alto Adige/Südtirol è effettuata in ragione proporzionale dagli uffici centrali circoscrizionali rispettivamente costituiti presso la Corte d'appello di Trento e presso la Corte d'appello di Bolzano, secondo quanto disposto dall'articolo 77, comma 1-bis.»;

b) al comma 9, capoverso Art. 77, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli Uffici centrali circoscrizionali presso le Corti d'appello di Trento e di Bolzano, dopo aver compiuto le operazioni di cui al comma 1, numero 1), provvedono al riparto dei seggi assegnati al rispettivo collegio elettorale in base alla cifra elettorale conseguita nel medesimo collegio da ciascuna lista, applicando il metodo del quoziente elettorale di collegio e dei più alti resti. Il predetto quoziente è ottenuto dividendo il totale delle cifre elettorali ottenute da tutte le liste nel collegio per il numero di seggi da ripartire nel medesimo. I voti utilizzati per l'attribuzione dei seggi del collegio sono scorporati dalla cifra elettorale ottenuta nel medesimo collegio dalla rispettiva lista e sono comunicati all'Ufficio centrale nazionale per essere utilizzati al solo fine di quanto previsto dall'articolo 83, comma 1, numero 3)»;

c) al comma 10, capoverso Art. 83, comma 1, alinea, premettere le parole: Salvo quanto disposto dall'articolo 1 e dall'articolo 77, comma 1-bis,"

1. 363. Detomas.

Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero aggiungere le seguenti: e quanto disposto dall'articolo 2.

Conseguentemente:

a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - 1. L'elezione nel collegio Valle d'Aosta, che è circoscrizione elettorale, e l'assegnazione di tre seggi riservati alla rappresentanza della popolazione di lingua tedesca del territorio della Provincia autonoma di Bolzano, sono regolate dalle norme contenute nel titolo VI del presente testo unico.»;

b) al comma 10, capoverso Art. 83:

al comma 1, dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

3-bis) in tutte le occorrenze del calcolo, determina il numero dei seggi da attribuire escludendo i seggi riservati alla rappresentanza dei territori di cui all'articolo 2;

al comma 3:

al primo periodo, sostituire le parole: 278 seggi con le seguenti: 274 seggi;

al secondo periodo, sostituire le parole: per 278 con le seguenti: per 274;

c) aggiungere, in fine, i seguenti commi:

12. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo l'articolo 93 è aggiunto il seguente:

«Art. 93-bis. - 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale della circoscrizione nella quale è compreso il territorio della Provincia autonoma di Bolzano, prima di procedere alle operazioni di cui all'articolo 77, comma 1, numero 3), assegna preliminarmente i tre seggi spettanti alla rappresentanza della popolazione di lingua tedesca e della popolazione di lingua ladina; a tal fine:

1) individua le liste che hanno diritto a concorrere alla assegnazione dei tre seggi riservati; concorrono a tale assegnazione le liste che hanno presentato proprie candidature esclusivamente nella circoscrizione e che sono espressione di partiti o gruppi politici che abbiano eletto - in ogni tempo - almeno un proprio rappresentante nel Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano il quale, ai sensi dell'articolo 48-ter, commi secondo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sia appartenuto o appartenga al gruppo dei consiglieri di lingua tedesca o al gruppo dei consiglieri di lingua ladina;

2) determina la cifra elettorale provinciale di ciascuna delle liste di cui al numero 1); tale cifra è data dalla somma dei voti espressi per la lista nelle sezioni del territorio della Provincia autonoma di Bolzano; determina successivamente il totale delle cifre elettorali provinciali;

3) ammette alla ripartizione dei tre seggi riservati le liste di cui al numero 1) che abbiano ottenuto nelle sezioni del territorio della Provincia autonoma di Bolzano almeno il 25 per cento del totale delle cifre elettorali provinciali, determinato ai sensi del numero 2);

4) assegna i tre seggi alle liste ammesse alla ripartizione; a tal fine divide per tre la somma delle cifre elettorali provinciali delle liste ammesse alla ripartizione e assume come quoziente della ripartizione la parte intera del risultato di tale divisione; procede quindi all'assegnazione dei seggi alle liste ammesse con il metodo dei quozienti interi e maggiori resti di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3);

5) procede quindi alla proclamazione dei candidati eletti;

6) comunica all'Ufficio centrale nazionale le proclamazioni effettuate; le cifre elettorali e le altre candidature delle liste ammesse alla ripartizione dei seggi riservati sono escluse da ogni computo ai fini dell'assegnazione degli altri seggi spettanti alla circoscrizione.

2. Il seggio attribuito ai sensi del comma 1 che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista».

13. La rubrica del TITOLO VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è sostituita dalla seguente: «Disposizioni speciali per il Collegio Valle d'Aosta e per l'assegnazione dei seggi riservati alla rappresentanza della popolazione di lingua tedesca e della popolazione di lingua ladina del territorio della Provincia autonoma di Bolzano».

14. Il seggio spettante alla circoscrizione Valle d'Aosta è assegnato con metodo uninominale

maggioritario secondo le disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione per la elezione della Camera dei deputati la cui abrogazione è disposta dalla presente legge restano in vigore, in quanto applicabili, limitatamente alla assegnazione del seggio spettante alla regione Valle d'Aosta.

1. 455. Zeller, Brugger, Widmann.

Sopprimere i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

1. 262. Boato, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Bressa, Cabras, Montecchi, Falanga, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

1. 257. Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

1. 248. Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

1. 234. Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

1. 214. Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 2, 3, 4, 5 e 6.

1. 189. Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 2, 3, 4 e 5.

1. 154. Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 2, 3 e 4.

1. 110. Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 2 e 3.

1. 55. Bressa, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Cabras, Montecchi, Falanga, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

1. 258. Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

1. 249. Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 2, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

1. 235. Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 2, 4, 5, 6, 7 e 8.

1. 215. Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 2, 4, 5, 6 e 7.

1. 190. Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 2, 4, 5 e 6.

1. 155. Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 2, 4 e 5.

1. 111. Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 2 e 4.

1. 56. Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

1. 250. Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 2, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

1. 236. Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Montecchi, Falanga, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 2, 5, 6, 7, 8 e 9.

1. 216. Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 2, 5, 6 e 7.

1. 156. Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 2, 5 e 6.

1. 112. Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 2 e 5.

1. 57. Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 2, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

1. 237. Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 2, 6, 7, 8, 9 e 10.

1. 217. Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 2, 6, 7, 8 e 9.

1. 191. Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 2, 6, 7 e 8.

1. 157. Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 2, 6 e 7.

1. 113. Boato, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Bressa, Cabras, Montecchi, Falanga, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 2 e 6.

1. 58. Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 2, 7, 8, 9, 10 e 11.

1. 218. Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 2, 7, 8, 9 e 10.

1. 192. Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 2, 7, 8 e 9.

1. 158. Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 2, 7 e 8.

1. 114. Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 2 e 7.

1. 59. Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 2, 8, 9, 10 e 11.

1. 193. Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 2, 8, 9 e 10.

1. 159. Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 2, 8 e 9.

1. 115. Bressa, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Cabras, Montecchi, Falanga, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 2 e 8.

1. 60. Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 2, 9, 10 e 11.

1. 160. Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 2, 9 e 10.

1. 116. Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 2 e 9.

1. 61. Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 2, 10 e 11.

1. 117. Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 2 e 10.

1. 62. Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 2 e 11.

1. 63. Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere il comma 2.

1. 7. Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Al comma 2, capoverso Art. 4, sopprimere il comma 1.

1. 8. Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Montecchi, Falanga, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Al comma 2, capoverso Art. 4, sopprimere il comma 2.

1. 9. Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Al comma 2, capoverso Art. 4, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Oltre al voto di lista, l'elettore può esprimere una preferenza per uno dei candidati compresi nella lista medesima. Conseguentemente:

a) al comma 8, capoverso Art. 31, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le schede per l'attribuzione dei seggi riportano accanto ad ogni contrassegno uno spazio per consentire all'elettore di esprimere la preferenza per uno dei candidati della lista prescelta.

b) dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. L'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

«Art. 58. - 1. Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente estrae dalla cassetta o scatola, una scheda e la consegna all'elettore, opportunamente piegata, insieme alla matita copiativa.

2. L'elettore deve recarsi ad uno degli appositi tavoli e, senza che sia avvicinato da alcuno, votare tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, nell'apposita riga tracciata a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome, o solo il cognome, del candidato preferito, compreso nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita. Sono vietati altri segni o indicazioni. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno dei due. L'indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati. Sono, comunque, efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscano a candidati della lista votata. Le preferenze per candidati compresi in liste di altri collegi sono inefficaci. Sono, altresì, inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata. Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista, ma abbia scritto una preferenza per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti. Se l'elettore abbia segnato più di un contrassegno di lista, ma abbia scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla inumidendone la parte gommata. Di queste operazioni il presidente dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione e indicando, in ogni caso, le modalità e il numero dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere.

3. Compiuta l'operazione di voto, l'elettore consegna al presidente la scheda chiusa e la matita. Il presidente constata la chiusura della scheda e, ove questa non sia chiusa, invita l'elettore a chiuderla, facendolo rientrare in cabina; ne verifica l'identità esaminando la firma e il bollo, e confrontando il numero scritto sull'appendice con quello scritto sulla lista; ne distacca l'appendice seguendo la linea tratteggiata e pone la scheda stessa nell'urna.

4. Uno dei membri dell'ufficio accerta che l'elettore abbia votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui nella apposita colonna della lista sopra indicata.

5. Le schede mancanti dell'appendice o prive di numero, di bollo o della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna e gli elettori che le abbiano presentate non possono più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale, nel quale si fa anche menzione speciale degli elettori che, dopo aver ricevuto la scheda, non l'abbiano riconsegnata»;

c) al comma 9, capoverso Art. 77, comma 1:

dopo il numero 1, aggiungere il seguente:

1-bis) determina la graduatoria dei candidati secondo il numero di preferenze ottenuto. A parità di preferenze prevale il più anziano di età;

al numero 2), aggiungere, in fine, le parole: , nonché il numero di preferenze di ciascun candidato.

d) al comma 11, capoverso Art. 84, comma 1, sostituire le parole: l'ordine di presentazione con le seguenti: la graduatoria delle preferenze ottenute

1. 456. Zeller, Brugger, Widmann.

Sopprimere i commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

1. 259. Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

1. 251. Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

1. 238. Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

1. 219. Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 3, 4, 5, 6 e 7.

1. 194. Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 3, 4, 5 e 6.

1. 161. Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 3, 4 e 5.

1. 118. Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 3 e 4.

1. 64. Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

1. 252. Boato, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Bressa, Cabras, Montecchi, Falanga, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

1. 239. Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 3, 5, 6, 7, 8 e 9.

1. 220. Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 3, 5, 6, 7 e 8.

1. 195. Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 3, 5, 6 e 7.

1. 162. Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 3, 5 e 6.

1. 119. Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 3 e 5.

1. 65. Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 3, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

1. 240. Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 3, 6, 7, 8, 9 e 10.

1. 221. Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 3, 6, 7 e 8.

1. 163. Bressa, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Cabras, Montecchi, Falanga, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 3, 6 e 7.

1. 120. Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 3 e 6.

1. 66. Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 3, 7, 8, 9, 10 e 11.

1. 222. Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 3, 7, 8, 9 e 10.

1. 196. Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 3, 7, 8 e 9.

1. 430. Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 3, 7 e 8.

1. 121. Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 3 e 7.

1. 67. Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 3, 8, 9, 10 e 11.

1. 197. Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 3, 8, 9 e 10.

1. 165. Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Montecchi, Falanga, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 3, 8 e 9.

1. 122. Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 3 e 8.

1. 68. Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 3, 9, 10 e 11.

1. 166. Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 3, 9 e 10.

1. 123. Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 3 e 9.

1. 69. Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 3, 10 e 11.

1. 124. Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 3 e 10.

1. 70. Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 3 e 11.

1. 71. Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere il comma 3.

1. 12. Boato, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Bressa, Cabras, Montecchi, Falanga, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 7, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le cause di ineleggibilità non hanno effetto se, alla data di convocazione dei comizi elettorali, i soggetti di cui alle lettere *b*) e *c*) del primo comma sono già membri del Parlamento o del Governo. Per gli stessi non si applica l'articolo 62 del decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

1. 445. Maninetti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente dalle formazioni politiche o dalle coalizioni presenti in Parlamento ovvero con quelli presentati in precedenza.»;

b) il quarto comma è sostituito dai seguenti:

«Ai fini di cui al terzo comma costituisce elemento di confondibilità, anche una sola delle condizioni di seguito indicate:

1) l'utilizzo nel contrassegno di colori analoghi i quali complessivamente risultino, nella posizione e nella rappresentazione grafica e cromatica, coincidere sovrapponendo i due simboli per oltre il 25 per cento del totale;

2) l'utilizzo di simboli e dati grafici costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento;

3) l'utilizzo di parole che siano parte integrante della denominazione del partito o della forza politica di riferimento.

In deroga al quarto comma, i partiti o i gruppi politici presenti in Parlamento da almeno due legislature, aventi un gruppo parlamentare costituito presso una delle due Camere o presso il Parlamento europeo, ovvero una componente riconosciuta nel Gruppo Misto della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica alla data di entrata in vigore della presente legge, qualora abbiano già nel simbolo, con cui notoriamente si presentano, parole o espressioni letterali uguali ad altre formazioni politiche presenti in Parlamento, possono continuare a farne uso.

In deroga ai numeri 2) e 3) del quarto comma, le formazioni politiche di coalizione possono autorizzare l'uso della denominazione della coalizione ovvero del simbolo grafico di riferimento a più di una delle formazioni politiche partecipanti alle elezioni con sistema proporzionale.»;

c) il sesto comma è abrogato.

1. 449. Cento, Zanella.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

«Un contrassegno è confondibile con altro quando contenga i medesimi simboli o i medesimi elementi e diciture, o solo alcuni di essi, usati tradizionalmente da altri partiti, anche se in diversa

composizione o rappresentazione grafica».

1. 472. Parolo.

Sopprimere i commi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

1. 253. Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

1. 241. Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

1. 223. Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 4, 5, 6, 7 e 8.

1. 198. Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 4, 5, 6 e 7.

1. 167. Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 4, 5 e 6.

1. 125. Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 4 e 5.

1. 72. Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

1. 242. Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 4, 6, 7, 8, 9 e 10.

1. 224. Bressa, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Cabras, Montecchi, Falanga, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 4, 6, 7, 8 e 9.

1. 199. Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 4, 6, 7 e 8.

1. 168. Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 4, 6 e 7.

1. 126. Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 4 e 6.

1. 73. Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 4, 7, 8, 9, 10 e 11.

1. 225. Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 4, 7, 8, 9 e 10.

1. 200. Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 4, 7, 8 e 9.

1. 169. Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 4, 7 e 8.

1. 127. Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 4 e 7.

1. 74. Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 4, 8, 9, 10 e 11.

1. 201. Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Montecchi, Falanga, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 4, 8, 9 e 10.

1. 170. Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 4, 8 e 9.

1. 128. Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 4 e 8.

1. 75. Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 4, 9, 10 e 11.

1. 171. Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 4, 9 e 10.

1. 129. Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 4 e 9.

1. 76. Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 4, 10 e 11.

1. 130. Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 4 e 10.

1. 77. Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 4 e 11.

1. 78. Boato, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Bressa, Cabras, Montecchi, Falanga, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Al comma 4, capoverso articolo 14-bis, sopprimere i commi 1, 2 e 3.

1. 264. Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Al comma 4, capoverso articolo 14-bis, sopprimere i commi 1 e 2.

1. 263. Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Al comma 4, capoverso articolo 14-bis, sopprimere i commi 2 e 3.

1. 265. Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Al comma 4, capoverso articolo 14-bis, sopprimere il comma 2.

1. 15. Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Al comma 4, capoverso articolo 14-bis, sopprimere il comma 3.

1. 414. Bressa, Boato, Zaccaria, Leoni, Amici, Mascia, Sgobio, Falanga, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Al comma 4, capoverso Art. 14-bis, comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: depositano fino alla fine del comma con le seguenti: che si candidano a governare depositano il programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come leader. I partiti o i gruppi politici organizzati tra loro collegati in coalizione che si candidano a governare depositano il programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come leader della coalizione. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica previste dall'articolo 92, secondo comma, della Costituzione.

1. 450. Palma, Di Giandomenico, Luciano Dussin, Saia.

Al comma 4, capoverso Art. 14-bis, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono effettuati dai soggetti di cui all'articolo 15, primo comma.

1. 600. La Commissione.

Al comma 4, capoverso Art. 14-bis, sopprimere il comma 4.

1. 415. Mascia, Zaccaria, Boato, Bressa, Amici, Leoni, Sgobio, Falanga, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

1. 243. Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Amici, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Sopprimere i commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

1. 226. Bressa, Amici, Boato, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Sopprimere i commi 5, 6, 7, 8 e 9.

1. 202. Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Sopprimere i commi 5, 6, 7 e 8.

1. 172. Cabras, Amici, Boato, Bressa, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Sopprimere i commi 5, 6 e 7.

1. 131. Bressa, Amici, Boato, Cabras, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Falanga, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Sopprimere i commi 5 e 6.

1. 80. Leoni, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Sopprimere i commi 5, 7, 8, 9, 10 e 11.

1. 227. Mascia, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Sopprimere i commi 5, 7, 8, 9 e 10.

1. 203. Sgobio, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Sopprimere i commi 5, 7, 8 e 9.

1. 173. Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Sopprimere i commi 5, 7 e 8.

1. 132. Montecchi, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Sopprimere i commi 5 e 7.

1. 451. Palma, Luciano Dussin, Saia, Di Giandomenico.

Sopprimere i commi 5, 8, 9, 10 e 11.

1. 204. Intini, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Sopprimere i commi 5, 8, 9 e 10.

1. 174. Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Sopprimere i commi 5, 8 e 9.

1. 133. Boato, Amici, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Sopprimere i commi 5 e 8.

1. 82. Bressa, Boato, Amici, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Sopprimere i commi 5, 9, 10 e 11.

1. 175. Cabras, Amici, Boato, Bressa, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Sopprimere i commi 5, 9 e 10.

1. 134. Leoni, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Sopprimere i commi 5 e 9.

1. 83. Mascia, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Sopprimere i commi 5, 10 e 11.

1. 135. Sgobio, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Sopprimere i commi 5 e 10.

1. 84. Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Sopprimere i commi 5 e 11.

1. 79. Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Sopprimere il comma 5.

1. 17. Montecchi, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 5, sostituire le parole: del 54° con le seguenti: del 53°.

1. 307. Mascia, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 5, sostituire le parole: del 54° con le seguenti: del 55°.

1. 306. Galante, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 5, sostituire le parole: ore 16 con le seguenti: ore 15.

1. 309. Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 5, sostituire le parole: ore 16 con le seguenti: ore 17.

1. 308. Sgobio, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 5, sostituire le parole: del 52° con le seguenti: del 53°.

1. 311. Montecchi, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spina.

Al comma 5, sostituire le parole: del 52° con le seguenti: del 51°.

1. 310. Galante, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spina.

Sopprimere i commi 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

1. 228. Intini, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spina.

Sopprimere i commi 6, 7, 8, 9 e 10.

1. 205. Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spina.

Sopprimere i commi 6, 7, 8 e 9.

1. 176. Boato, Amici, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spina.

Sopprimere i commi 6, 7 e 8.

1. 136. Bressa, Amici, Boato, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spina.

Sopprimere i commi 6 e 7.

1. 86. Cabras, Amici, Boato, Bressa, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spina.

Sopprimere i commi 6, 8, 9, 10 e 11.

1. 206. Leoni, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Falanga, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spina.

Sopprimere i commi 6, 8, 9 e 10.

1. 177. Leoni, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spina.

Sopprimere i commi 6, 8 e 9.

1. 137. Mascia, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spina.

Sopprimere i commi 6 e 8.

1. 87. Sgobio, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spina.

Sopprimere i commi 6, 9, 10 e 11.

1. 178. Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spina.

Sopprimere i commi 6, 9 e 10.

1. 138. Montecchi, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spina.

Sopprimere i commi 6 e 9.

1. 88. Galante, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Sopprimere i commi 6, 10 e 11.

1. 139. Intini, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Sopprimere i commi 6 e 10.

1. 89. Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Sopprimere i commi 6 e 11.

1. 90. Boato, Amici, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Sopprimere il comma 6.

1. 18. Bressa, Amici, Boato, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 6, capoverso Art. 18-bis, sopprimere il comma 1.

1. 19. Cabras, Amici, Boato, Bressa, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 6, capoverso Art. 18-bis, comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: : da almeno 1.500 fino alla fine del periodo con le seguenti: da un numero di elettori della circoscrizione pari al numero degli abitanti risultante dall'ultimo censimento e diviso per mille; la cifra risultante è arrotondata per eccesso alla decina superiore, nessuna lista di candidati può essere sottoscritta da un numero di elettori superiore al doppio del numero minimo richiesto.

1. 443. Serena.

Al comma 6, capoverso Art. 18-bis, comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: almeno 1.500 fino a: 4.500 elettori con le seguenti: almeno 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 3.000 e da non più di 3.500 elettori.

1. 444. Rotondi.

Al comma 6, capoverso Art. 18-bis, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: almeno 1.500 con le seguenti: almeno 1.510.

1. 313. Boato, Amici, Bressa, Cabras, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Falanga, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 6, capoverso Art. 18-bis, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: almeno 1.500 con le seguenti: almeno 1.490.

1. 312. Leoni, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 6, capoverso Art. 18-bis, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 2.000 elettori con le seguenti: 2.010 elettori.

1. 314. Mascia, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 6 capoverso Art. 18-bis, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 2.000 elettori con le seguenti: 1990 elettori.

1. 315. Sgobio, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 6, capoverso Art. 18-bis, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: fino a 500.000 abitanti con le seguenti: fino a 510.000 abitanti.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: più di 500.000 abitanti con le seguenti: più di 510.000 abitanti.

1. 317. Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 6, capoverso Art. 18-bis, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: fino a 500.000 con le seguenti: fino a 490.000.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: più di 500.000 abitanti con le seguenti: più di 490.000 abitanti.

1. 316. Montecchi, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 6 capoverso Art. 18-bis, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: almeno 2.500 con le seguenti: almeno 2.600.

1. 319. Galante, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 6, capoverso Art. 18-bis, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: almeno 2.500 con le seguenti: almeno 2.400.

1. 318. Intini, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 6, capoverso Art. 18-bis, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 3.000 elettori con le seguenti: 2.990 elettori.

1. 320. Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 6, capoverso Art. 18-bis, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: fino a 1.000.000 con le seguenti: fino a 1.010.000.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: più di 1.000.000 con le seguenti: più di 1.010.000 abitanti.

1. 322. Boato, Amici, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 6, capoverso Art. 18-bis, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: fino a 1.000.000 con le seguenti: fino a 990.000.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: più di 1.000.000 abitanti con le seguenti: più di 990.000 abitanti.

1. 321. Bressa, Amici, Boato, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 6, capoverso Art. 18-bis, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: almeno 4.000 con le seguenti: almeno 3.010.

1. 324. Cabras, Amici, Boato, Bressa, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 6, capoverso Art. 18-bis, comma 1, sostituire le parole: almeno 4.000 con le seguenti: almeno 4.500.

1. 323. Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 6, capoverso Art. 18-bis, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: più di 4.500 con le seguenti: più di 4.600.

1. 325. Bressa, Amici, Boato, Cabras, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Falanga, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 6, capoverso Art. 18-bis, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: più di 4.500 con le seguenti: più di 4.400.

1. 326. Leoni, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 6, capoverso Art. 18-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nessuna sottoscrizione è richiesta per quei partiti o gruppi politici organizzati che abbiano almeno un deputato e un senatore entrambi iscritti rispettivamente al Gruppo misto della Camera dei deputati ed a quello del Senato della Repubblica, antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Conseguentemente:

al comma 10, capoverso Art. 83:

a) *al comma 1:*

1) *sopprimere il numero 6);*

2) *al numero 7), sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: di cui al numero 6);*

3) *al numero 8), sopprimere le parole: di cui al numero 6);*

4) *al numero 9), sostituire le parole: di cui al numero 6) con le seguenti: che la compongono.*

b) *al comma 5, sopprimere le parole: ai sensi del numero 6) del comma 1.*

all'articolo 2:

a) *al comma 3, capoverso Art. 9, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Nessuna sottoscrizione è richiesta per quei partiti o gruppi politici organizzati che abbiano almeno un deputato e un senatore entrambi iscritti rispettivamente al Gruppo misto della Camera dei deputati ed a quello del Senato della Repubblica, antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

b) *al comma 6, capoverso Art 16, comma 1, sopprimere il numero 2).*

1. 479. Sgarbi

Al comma 6, capoverso Art. 18-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell'articolo 14. In tali casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti di cui all'articolo 17, primo comma. Il Ministero dell'interno provvede a comunicare a ciascun ufficio elettorale circoscrizionale che la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di tribunale.

1. 452. Palma, Luciano Dussin, Saia, Di Giandomenico.

Al comma 6, capoverso Art. 18-bis, sopprimere il comma 2.

1. 20. Mascia, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 6, capoverso Art. 18-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: da un elenco *fino alla fine del periodo con le seguenti:* dall'elenco di candidati su cui è possibile esprimere voto di preferenza.

Conseguentemente:

a) *al comma 8, capoverso Art. 31, comma 2, al primo periodo premettere il seguente:* Le schede per l'attribuzione dei seggi riportano accanto ad ogni contrassegno uno spazio per consentire all'elettore di esprimere fino ad un massimo di tre preferenze per i candidati di cui al comma 2 dell'articolo 18-bis.

b) *al comma 9, capoverso Art. 77, comma 1, dopo il numero 1), aggiungere il seguente:*

1-bis) determina la graduatoria dei candidati della lista di cui all'articolo 18-bis, comma 2, secondo il numero di preferenze ottenute. In caso di parità prevale il più anziano di età;

c) *al comma 11, capoverso Art. 84, comma 1, sostituire le parole:* compresi nella lista medesima, secondo l'ordine di presentazione *con le seguenti:* sulla base della graduatoria dei voti di preferenza ottenuti.

1. 476. Sgarbi.

Al comma 6, capoverso Art. 18-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: da un elenco fino alla fine del periodo con le seguenti: dall'elenco di candidati su cui è possibile esprimere voto di preferenza.

Conseguentemente:

a) *al comma 8, capoverso Art. 31, comma 2, al primo periodo premettere il seguente:* Le schede per l'attribuzione dei seggi riportano accanto ad ogni contrassegno uno spazio per consentire all'elettore di esprimere la preferenza per uno dei candidati di cui all'articolo 18-bis, comma 2.

b) *al comma 9, capoverso Art. 77, comma 1, dopo il numero 1), aggiungere il seguente:*

1-bis) determina la graduatoria dei candidati della lista di cui al comma 2 dell'articolo 18-bis, secondo il numero di preferenze ottenute. In caso di parità prevale il più anziano di età;

c) *al comma 11, capoverso Art. 84, comma 1, sostituire le parole:* compresi nella lista medesima, secondo l'ordine di presentazione con le seguenti: sulla base della graduatoria dei voti di preferenza ottenuti.

1. 478. Sgarbi.

Al comma 6, capoverso Art. 18-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: presentati fino alla fine del comma con le seguenti: alternati per genere e in cui, in ogni caso, nessun genere può essere rappresentato in misura inferiore alla metà.

1. 467. Mascia, Amici, Bindi, Deiana, Zanella, Montecchi, Bellillo, Maura Cossutta, Bimbi, Pollastrini, Coluccini, Trupia, Mazzuca Poggiolini, Cima, Labate, Magnolfi.

Al comma 6, capoverso Art. 18-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: presentati fino alla fine del comma con le seguenti: alternati per genere e in cui, in ogni caso, nessun genere può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi.

1. 468. Amici, Mascia, Bindi, Zanella, Mazzuca Poggiolini, Bellillo, Maura Cossutta, Deiana, Montecchi, Bimbi, Pollastrini, Coluccini, Trupia, Cima, Labate, Magnolfi.

Al comma 6, capoverso Art. 18-bis, comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , in cui ogni genere non può essere rappresentato in una successione superiore a tre ed in misura superiore ai due terzi dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima.

Conseguentemente:

dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo il numero 7), è aggiunto il seguente:

«7-bis) dichiara inammissibili le liste che non rispettino i requisiti previsti dall'articolo 18-bis, comma 2, relativi all'alternanza e alla rappresentanza di genere».

aggiungere, in fine, il seguente comma:

12. Dalla seconda elezione successiva all'entrata in vigore della presente legge, nelle liste di cui all'articolo 18-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.

361, ogni genere è rappresentato in una successione non superiore a due. Le norme relative alla alternanza e alla rappresentanza di genere di cui all'articolo 1, comma 6, capoverso Art. 18-bis, comma 2, si applicano fintanto che lo scarto di eletti nazionali tra i due generi risulti superiore al 15 per cento.

1. 460. Bertolini, Garnero Santanché, Francesca Martini, Mazzoni, Moroni, Paoletti Tangheroni.

Al comma 6, capoverso Art. 18-bis, comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , nel quale ogni genere è rappresentato in una successione non superiore a tre.

Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 22 del decreto legislativo n. 361 del 1957, primo comma, dopo il numero 7) è aggiunto il seguente:

«7-bis) dichiara inammissibili le liste che non rispettano i requisiti di rappresentanza di genere di cui all'articolo 18-bis, comma 2».

1. 424. (Nuova formulazione) Bertolini, Garnero Santanché, Francesca Martini, Lussana, Mazzoni, Paoletti Tangheroni, Moroni.

Al comma 6, capoverso Art. 18-bis, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione di cui al primo periodo si applica esclusivamente in occasione delle prime elezioni della Camera dei deputati che saranno svolte dopo l'entrata in vigore della medesima disposizione.

Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis. - 1. A partire dalle seconde elezioni della Camera dei deputati successive alla data di entrata in vigore della presente legge, al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dall'articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18-bis, comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Ogni lista all'atto della presentazione è composta dall'elenco di candidati su cui è possibile esprimere voto di preferenza»;

b) all'articolo 31, comma 2, al primo periodo è premesso il seguente: «Le schede per l'attribuzione dei seggi riportano accanto ad ogni contrassegno uno spazio per consentire all'elettore di esprimere la preferenza per uno dei candidati di cui all'articolo 18-bis, comma 2»;

c) all'articolo 77, comma 1, dopo il numero 1), è aggiunto il seguente:

«1-bis) determina la graduatoria dei candidati della lista di cui all'articolo 18-bis, comma 2, secondo il numero di preferenze ottenute. In caso di parità prevale il più anziano d'età»;

d) all'articolo 84, comma 1, le parole: «compresi nella lista medesima, secondo l'ordine di presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base della graduatoria dei voti di preferenza ottenuti».

1. 447. Buontempo.

Sopprimere il comma 6-bis.

1. 401. Boato, Bressa, Mascia, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Leoni, Amici, Sgobio, Falanga, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 6-bis, sostituire le parole: è soppresso il secondo periodo *con le seguenti:* il secondo periodo è sostituito dal seguente: «A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica».

1. 500. Governo.

Sopprimere i commi 7, 8, 9, 10 e 11.

1. 207. Sgobio, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Sopprimere i commi 7, 8, 9 e 10.

1. 179. Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Sopprimere i commi 7, 8 e 9.

1. 140. Montecchi, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Sopprimere i commi 7 e 8.

1. 91. Galante, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Sopprimere i commi 7, 9, 10 e 11.

1. 180. Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Sopprimere i commi 7, 9 e 10.

1. 141. Boato, Amici, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Sopprimere i commi 7 e 9.

1. 92. Bressa, Amici, Boato, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Sopprimere i commi 7, 10 e 11.

1. 142. Cabras, Boato, Amici, Bressa, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Sopprimere i commi 7 e 10.

1. 93. Leoni, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Falanga, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Sopprimere i commi 7 e 11.

1. 94. Leoni, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Sopprimere il comma 7.

1. 21. Mascia, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 7, capoverso, primo comma, sostituire le parole: ore 8 del 45° *con le seguenti:* ore 5 del 45°.

1. 327. Sgobio, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 7, capoverso, primo comma, sostituire le parole: ore 8 del 45° con le seguenti: ore 10 del 45°.

1. 328. Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 7, capoverso, primo comma, sostituire le parole da: del 45° fino alla fine del capoverso con le seguenti: del 35° giorno alle ore 20 del 34° giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20. Contestualmente deve essere presentata la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori.

1. 442. Serena.

Al comma 7, capoverso, primo comma, sostituire le parole: del 45° con le seguenti: del 47°.

1. 330. Montecchi, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 7, capoverso, primo comma, sostituire le parole: del 45° con le seguenti: del 46°.

1. 329. Galante, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 7, capoverso, primo comma, sostituire le parole: ore 20 del 44° con le seguenti: ore 23 del 44°.

1. 331. Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 7, capoverso, primo comma, sostituire le parole: ore 20 del 44° con le seguenti: ore 18 del 44°.

1. 332. Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 7, capoverso, primo comma, sostituire le parole: del 44° con le seguenti: del 42°.

1. 334. Boato, Amici, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 7, capoverso, primo comma, sostituire le parole: del 44° con le seguenti: del 43°.

1. 333. Bressa, Amici, Boato, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 7, capoverso, primo comma, sostituire le parole: dalle ore 8 alle con le seguenti: dalle ore 5 alle.

1. 340. Mascia, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 7, capoverso, primo comma, sostituire le parole: dalle ore 8 alle con le seguenti: dalle ore 6 alle.

1. 339. Sgobio, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 7, capoverso, primo comma, sostituire le parole: dalle ore 8 alle con le seguenti: dalle ore 10 alle.

1. 338. Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spina.

Al comma 7, capoverso, primo comma, sostituire le parole: alle ore 20 con le seguenti: alle ore 18.

1. 336. Cabras, Amici, Boato, Bressa, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spina.

Al comma 7, capoverso, primo comma, sostituire le parole: alle ore 20 con le seguenti: alle ore 22.

1. 335. Boato, Amici, Bressa, Cabras, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Falanga, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spina.

Al comma 7, capoverso, primo comma, sostituire le parole: alle ore 20 con le seguenti: alle ore 21.

1. 337. Leoni, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spina.

Al comma 7, capoverso, secondo comma, sostituire le parole: Entro dieci con la seguente: Entro nove.

1. 342. Galante, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spina.

Al comma 7, capoverso, secondo comma, sostituire le parole: Entro dieci con le seguenti: Entro undici.

1. 341. Montecchi, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spina.

Sopprimere i commi 8, 9, 10 e 11.

1. 181. Intini, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spina.

Sopprimere i commi 8, 9 e 10.

1. 143. Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spina.

Sopprimere i commi 8 e 9.

1. 95. Boato, Amici, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spina.

Sopprimere i commi 8, 10 e 11.

1. 144. Bressa, Amici, Boato, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spina.

Sopprimere i commi 8 e 10.

1. 96. Cabras, Amici, Boato, Bressa, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spina.

Sopprimere i commi 8 e 11.

1. 97. Bressa, Amici, Boato, Cabras, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Falanga, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Sopprimere il comma 8.

1. 22. Leoni, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 8, capoverso Art. 31, sopprimere il comma 1.

1. 23. Mascia, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 8, capoverso Art. 31, comma 1, sostituire la parola: consistente con la seguente:
gialla.

1. 344. Sgobio, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 8, capoverso Art. 31, comma 1, sostituire la parola: consistente con la seguente:
rosa.

1. 345. Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 8, capoverso Art. 31, comma 1, sostituire la parola: consistente con la seguente:
«extrastrong».

1. 343. Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 8, capoverso Art. 31, comma 1, sostituire le parole: nella tabella B con le seguenti:
nelle tabelle A-bis e A-ter.


Conseguentemente, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo la tabella A, sono aggiunte le tabelle A-bis e A-ter di cui all'allegato 1 della presente legge.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente allegato:

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE
PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Parte I	Parte II	Parte III	Parte IV
1	10	14	24
2	11	15	
3	12	16	
4	13	17	
5		18	
6		19	
7		20	
8		21	
9		22	
		23	



N.B. La scheda è suddivisa in quattro parti verticali; iniziando da sinistra, tali parti vengono usate per la stampa dei contrassegni di lista, dall'alto in basso, secondo l'ordine risultante da distinti scetegi, uno tra coalizioni e liste singole, uno all'interno di ciascuna coalizione.

I contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono in ogni caso collocati - ciascuno in un proprio rettangolo - su un'unica colonna, all'interno di un più ampio riquadro; quando una coalizione è composta da almeno cinque liste, nella colonna sono riprodotti solamente i contrassegni di tali liste.

Fermo restando quanto previsto al periodo precedente, il numero dei contrassegni riportati in ciascuna parte è pari al massimo a dieci, salvo il caso in cui una coalizione abbia più di dieci liste, in tal caso il numero dei contrassegni riportati in ciascuna parte è pari al massimo a quello della predetta coalizione.

Che neccessario, la scheda comprende una parte quinta ed eventuali parti successive sufficienti per la stampa di tutti i contrassegni ammessi. La scheda deve essere ripiegata in modo da lasciare eternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.

1. 601. La Commissione.

Al comma 8, capoverso Art. 31, sopprimere il comma 2.

1. 24. Montecchi, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 8, capoverso Art. 31, comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: per l'attribuzione dei seggi.

1. 602. La Commissione.

Subemendamento all'emendamento 1. 453.

All'emendamento 1. 453, sopprimere le parole da: Il voto è altresì valido fino alla fine dell'emendamento.

0. 1. 453. 1. Bressa, Amici, Boato, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 58, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. Il voto è altresì valido se l'elettore scrive, nel rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta, anche il cognome di un candidato della lista medesima. Qualora l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista, ma abbia scritto il cognome di un candidato di una lista nel rettangolo che contiene il relativo contrassegno, il voto è attribuito alla lista alla quale appartiene il candidato indicato».

1. 453. Palma, Di Giandomenico, Luciano Dussin, Saia.

Sopprimere i commi 9, 10 e 11.

1. 145. Galante, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Sopprimere i commi 9 e 10.

1. 98. Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Sopprimere i commi 9 e 11.

1. 99. Boato, Amici, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Sopprimere il comma 9.

1. 25. Bressa, Amici, Boato, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 9, capoverso articolo 77, comma 1, sopprimere il numero 2).

1. 28. Leoni, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Falanga, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 9, capoverso articolo 77, comma 1, numero 2), sopprimere le parole: ed il totale dei voti validi ottenuti nella circoscrizione da ciascuna lista.

1. 475. Palma, Di Giandomenico, Luciano Dussin, Saia.

Sopprimere i commi 10 e 11.

1. 100. Leoni, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Sopprimere il comma 10.

1. 30. Mascia, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 10, capoverso Art. 83, sopprimere i commi 1, 2, 3 e 4.

1. 299. Sgobio, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 10, capoverso Art. 83, sopprimere i commi 1, 2 e 3.

1. 289. Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 10, capoverso Art. 83, sopprimere i commi 1 e 2.

1. 274. Montecchi, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 10, capoverso Art. 83, sopprimere i commi 1, 3, 4 e 5.

1. 300. Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 10, capoverso Art. 83, sopprimere i commi 1, 3 e 4.

1. 290. Cabras, Amici, Boato, Bressa, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 10, capoverso Art. 83, sopprimere i commi 1 e 3.

1. 275. Leoni, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spina.

Al comma 10, capoverso Art. 83, sopprimere i commi 1, 4, 5 e 6.

1. 301. Boato, Amici, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spina.

Al comma 10, capoverso Art. 83, sopprimere i commi 1, 4 e 5.

1. 291. Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spina.

Al comma 10, capoverso Art. 83, sopprimere i commi 1 e 4.

1. 276. Montecchi, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spina.

Al comma 10, capoverso Art. 83, sopprimere i commi 1, 5 e 6.

1. 292. Galante, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spina.

Al comma 10, capoverso Art. 83, sopprimere i commi 1 e 5.

1. 277. Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spina.

Al comma 10, capoverso Art. 83, sopprimere i commi 1 e 6.

1. 278. Bressa, Amici, Boato, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spina.

Al comma 10, capoverso Art. 83, sopprimere il comma 1.

1. 31. Cabras, Amici, Boato, Bressa, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spina.

Al comma 10, capoverso Art. 83, comma 1, sopprimere i numeri 1) e 2).

1. 268. Boato, Amici, Bressa, Cabras, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Falanga, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spina.

Al comma 10, capoverso Art. 83, comma 1, sopprimere i numeri 1) e 3).

1. 269. Leoni, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spina.

Al comma 10, capoverso Art. 83, comma 1, sopprimere i numeri 1) e 4).

1. 270. Mascia, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spina.

Al comma 10, capoverso Art. 83, comma 1, sopprimere il numero 1).

1. 37. Sgobio, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spina.

Al comma 10, capoverso Art. 83, comma 1, sopprimere i numeri 2) e 3).

1. 271. Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spina.

Al comma 10, capoverso Art. 83, comma 1, sopprimere i numeri 2) e 4).

1. 272. Montecchi, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 10, capoverso Art. 83, comma 1, sopprimere il numero 2).

1. 38. Galante, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 10, capoverso Art. 83, comma 1, sopprimere i numeri 3) e 4).

1. 273. Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 10, capoverso Art. 83, comma 1, sopprimere il numero 3).

***1. 39.** Boato, Amici, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 10, capoverso Art. 83, comma 1, sopprimere il numero 3).

***1. 477.** Sgarbi.

Al comma 10, capoverso Art. 83, comma 1, numero 3), sopprimere la lettera a).

1. 402. Amici, Bressa, Zaccaria, Boato, Leoni, Mascia, Sgobio, Falanga, Montecchi, Galante, Intini, Cabras, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 10, capoverso Art. 83, comma 1, numero 3), lettera a), sopprimere le parole da: e che contengano fino alla fine della lettera.

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

1) *al comma 1:*

sopprimere il numero 6);

al numero 7), sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: di cui al numero 6);

al numero 8), sopprimere le parole: di cui al numero 6);

al numero 9), sostituire le parole: di cui al numero 6) con le seguenti: che la compongono;

2) *al comma 5, sopprimere le parole: ai sensi del numero 6) del comma 1.*

1. 480. Rotondi.

Al comma 10, capoverso Art. 83, comma 1, numero 3), lettera a), sostituire le parole: il due per cento con le seguenti: l'uno per cento.

Conseguentemente, al medesimo comma, numero 6), sostituire le parole: il due per cento con le seguenti: l'uno per cento.

1. 470. Pisicchio.

Al comma 10, capoverso Art. 83, comma 1, numero 3), lettera a), sostituire le parole: il due per cento con le seguenti: l'1,5 per cento.

Conseguentemente, al medesimo comma, numero 6), sostituire le parole: il due per cento con le seguenti: l'1,5 per cento.

***1. 469.** Ciro Alfano.

Al comma 10, capoverso Art. 83, comma 1, numero 3), lettera a), sostituire le parole: il due per cento con le seguenti: l'1,5 per cento.

Conseguentemente, al medesimo comma, numero 6), sostituire le parole: il due per cento con le seguenti: l'1,5 per cento.

***1. 471.** Pisicchio.

Al comma 10, capoverso Art. 83, comma 1, numero 3) lettera a), aggiungere , in fine, le parole: ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione.

Conseguentemente:

al medesimo numero, lettera b):

dopo le parole: non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il quattro per cento dei voti validi espressi aggiungere le seguenti: e le singole liste non collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione,

aggiungere, in fine, le parole: ovvero che siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione.

al numero 6), aggiungere, in fine, le parole: e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione.

1. 473. Palma, Di Giandomenico, Luciano Dussin, Saia.

Al comma 10, capoverso Art. 83, comma 1, numero 3), sopprimere la lettera b).

1. 403. Leoni, Zaccaria, Bressa, Amici, Boato, Mascia, Sgobio, Falanga, Montecchi, Galante, Intini, Cabras, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 10, capoverso Art. 83, comma 1, sopprimere il numero 4).

1. 40. Bressa, Amici, Boato, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 10, capoverso Art. 83, comma 1, numero 4), sostituire le parole: e le liste di cui al numero 3) con le seguenti: di cui al numero 3), lettera a), e le liste di cui al numero 3), lettera b).

1. 481. Palma, Di Giandomenico, Luciano Dussin, Saia.

Al comma 10, capoverso Art. 83, comma 1, sopprimere il numero 5).

1. 404. Boato, Bressa, Zaccaria, Amici, Leoni, Mascia, Sgobio, Falanga, Montecchi, Galante, Intini, Cabras, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 10, capoverso Art. 83, comma 1, sopprimere il numero 6).

1. 405. Mascia, Zaccaria, Bressa, Leoni, Amici, Sgobio, Boato, Falanga, Montecchi, Galante, Intini, Cabras, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 10, capoverso Art. 83, comma 1, numero 6), aggiungere, in fine, le parole: , nonché la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il due per cento dei voti validi espressi.

1. 603. La Commissione.

Al comma 10, capoverso Art. 83, comma 1, sopprimere il numero 7).

1. 406. Leoni, Boato, Bressa, Amici, Zaccaria, Mascia, Sgobio, Falanga, Montecchi, Galante, Intini, Cabras, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 10, capoverso Art. 83, comma 1, numero, numero 7), secondo periodo, sopprimere le parole: , ottenendo così il quoziente elettorale di coalizione.

Conseguentemente:

al medesimo capoverso:

al comma 1:

al numero 7):

al terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: così ottenuto;

sostituire l'ultimo periodo con il seguente: A ciascuna lista di cui al numero 3), lettera b), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del numero 4);

al numero 8):

al secondo periodo, sostituire le parole: delle liste ammesse al riparto di cui al numero 6), per il quoziente elettorale della coalizione con le seguenti: di tutte le liste che la compongono per il quoziente elettorale nazionale di cui al numero 4);

al terzo periodo, sostituire le parole: circoscrizionale per il relativo quoziente elettorale di lista con le seguenti: elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale;

al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Divide quindi il totale delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste della coalizione o della singola lista per 340, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza;

al comma 3:

al primo periodo, sostituire le parole: 278 seggi con le seguenti: 277 seggi;

al secondo periodo, sostituire le parole: per 278 con le seguenti per 277, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza;

al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: calcola il quoziente elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista procedendo con la seguente: procede;

al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tal fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza per la coalizione di liste o singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e il quoziente elettorale nazionale di minoranza per le altre coalizioni di liste o singole liste.

1. 482. Palma, Di Giandomenico, Luciano Dussin, Saia.

Al comma 10, capoverso Art. 83, comma 1, sopprimere il numero 8).

1. 407. Boato, Sgobio, Bressa, Zaccaria, Amici, Leoni, Mascia, Falanga, Montecchi, Galante, Intini, Cabras, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 10, capoverso Art. 83, comma 1, numero 8), ottavo periodo, sostituire le parole da: , secondo il loro ordine crescente fino alla fine del periodo con le seguenti: di attribuzione, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le coalizioni di liste o singole liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali coalizioni di liste o singole liste.

1. 484. Palma, Di Giandomenico, Luciano Dussin, Saia.

Al comma 10, capoverso Art. 83, comma 1, numero 8), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso in cui non sia possibile far riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione di lista o lista singola eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla coalizione di lista o lista singola deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.

Conseguentemente, al medesimo comma, numero 9), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso in cui non sia possibile far riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alle liste deficitarie sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.

1. 485. Palma, Di Giandomenico, Luciano Dussin, Saia.

Al comma 10, capoverso Art. 83, comma 1, sopprimere il numero 9).

1. 408. Sgobio, Zaccaria, Bressa, Mascia, Leoni, Amici, Boato, Falanga, Montecchi, Galante, Intini, Cabras, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 10, capoverso Art. 83, comma 1, numero 9), ottavo periodo, sostituire le parole da: le liste che non abbiano fino alla fine del periodo con le seguenti: inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzati. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste.

1. 486. Palma, Di Giandomenico, Luciano Dussin, Saia.

Al comma 10, capoverso Art. 83, sopprimere i commi 2, 3 e 4.

1. 293. Cabras, Boato, Amici, Bressa, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 10, capoverso Art. 83, sopprimere i commi 2 e 3.

1. 279. Bressa, Amici, Boato, Cabras, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Falanga, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 10, capoverso Art. 83, sopprimere i commi 2, 4 e 5.

1. 294. Leoni, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 10, capoverso Art. 83, sopprimere i commi 2 e 4.

1. 280. Mascia, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 10, capoverso Art. 83, sopprimere i commi 2, 5 e 6.

1. 295. Sgobio, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 10, capoverso Art. 83, sopprimere i commi 2 e 5.

1. 431. Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 10, capoverso Art. 83, sopprimere i commi 2 e 6.

1. 282. Montecchi, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 10, capoverso Art. 83, sopprimere il comma 2.

1. 432. Galante, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 10, capoverso Art. 83, sopprimere i commi 3, 4, 5 e 6.

1. 302. Intini, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 10, capoverso Art. 83, sopprimere i commi 3, 4 e 5.

1. 296. Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 10, capoverso Art. 83, sopprimere i commi 3 e 4.

1. 283. Boato, Amici, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 10, capoverso Art. 83, sopprimere i commi 3, 5 e 6.

1. 297. Bressa, Amici, Boato, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 10, capoverso Art. 83, sopprimere i commi 3 e 5.

1. 284. Cabras, Amici, Boato, Bressa, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 10, capoverso Art. 83, sopprimere i commi 3 e 6.

1. 285. Leoni, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Falanga, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 10, capoverso Art. 83, sopprimere il comma 3.

1. 33. Leoni, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 10, capoverso Art. 83, sopprimere i commi 4, 5 e 6.

1. 298. Mascia, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 10, capoverso Art. 83, sopprimere i commi 4 e 5.

1. 286. Sgobio, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 10, capoverso Art. 83, sopprimere i commi 4 e 6.

1. 287. Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 10, capoverso Art. 83, sopprimere il comma 4.

1. 34. Montecchi, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 10, capoverso Art. 83, sopprimere i commi 5 e 6.

1. 288. Galante, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 10, capoverso Art. 83, sopprimere il comma 5.

1. 35. Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 10, capoverso Art. 83, sopprimere il comma 6.

1. 36. Boato, Amici, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Al comma 10, capoverso Art. 83, sopprimere il comma 7.

1. 409. Bressa, Leoni, Zaccaria, Zanella, Amici, Boato, Sgobio, Mascia, Falanga, Montecchi, Galante, Intini, Cabras, Cusumano, Giordano, Russo Spena.

Sopprimere il comma 11.

1. 41. Cabras, Amici, Boato, Bressa, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Subemendamenti all'emendamento 1. 474.

All'emendamento 1. 474, sopprimere il comma 1-bis.

0. 1. 474. 1. Amici, Boato, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena, Bressa.

All'emendamento 1. 474, sopprimere il comma 1-ter.

0. 1. 474. 2. Boato, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena, Bressa, Amici.

All'emendamento 1. 474, sopprimere il comma 1-quater.

0. 1. 474. 3. Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena, Bressa, Amici, Boato.

All'emendamento 1. 474, sopprimere il comma 1-quinquies.

0. 1. 474. 4. Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena, Bressa, Amici, Boato, Cabras, Falanga.

Al comma 11, capoverso Art. 84, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quella medesima circoscrizione, l'Ufficio centrale nazionale assegna i seggi alla lista nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente.

1-ter. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 1-bis, residuino ancora seggi da assegnare alla lista in una circoscrizione, questi sono attribuiti, nell'ambito della circoscrizione originaria alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti, nelle altre circoscrizioni, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente.

1-quater. Se nell'effettuare le operazioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter, due o più liste abbiano una uguale parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.

1-quinquies. L'Ufficio centrale nazionale comunica gli esiti delle operazioni effettuate ai sensi dei commi 1-bis e 1-ter agli uffici elettorali regionali ai fini delle relative proclamazioni.

1. 474. Palma, Di Giandomenico, Luciano Dussin, Saia.

Al comma 11, capoverso Art. 84, sopprimere il comma 2.

1. 43. Mascia, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

Subemendamento all'emendamento 1. 604.
della Commissione

All'emendamento 1. 604. della Commissione, capoverso Art. 86, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3. Nel caso in cui rimanga vacante il seggio della circoscrizione Valle d'Aosta si procede ad elezioni suppletive».

0. 1. 604. 1. Collè, Boato.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12. L'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:

«Art. 86. - 1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista.

2. Nel caso in cui una lista abbia già esaurito i propri candidati si procede con le modalità di cui all'articolo 84, commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater*.».

1. 604. La Commissione.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12. Alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, i numeri 17) e 18) sono sostituiti dal seguente:

«17) CIRCOSCRIZIONE: Abruzzi e Molise - Sede Ufficio centrale circoscrizionale: L'Aquila».

1. 441. Riccio.

(Votazione dell'articolo 1)

ART. 2.

(Modifiche al sistema di elezione del Senato della Repubblica).

Sopprimerlo.

2. 34. Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2. 32. Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7.

2. 33. Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4 e 5.

2. 29. Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4 e 6.

2. 30. Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Falanga, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4 e 7.

2. 31. Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 1, 2, 3 e 4.

2. 19. Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 1, 2, 3 e 5.

2. 20. Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 1, 2, 3 e 6.

2. 21. Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 1, 2, 3 e 7.

2. 22. Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

2. 4. Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 1, 2 e 4.

2. 5. Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 1, 2 e 5.

2. 6. Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 1, 2 e 6.

2. 7. Bressa, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Cabras, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Falanga, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 1, 2 e 7.

2. 8. Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 1 e 2.

2. 85. Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 1, 3, 4 e 5.

2. 23. Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 1, 3, 4 e 6.

2. 24. Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 1, 3, 4 e 7.

2. 25. Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 1, 3 e 4.

2. 9. Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 1, 3 e 5.

2. 10. Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 1, 3 e 6.

2. 11. Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 1, 3 e 7.

2. 12. Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Falanga, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 1 e 3.

2. 86. Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere il comma 1 e, al comma 3, capoverso Art. 9, comma 2, primo periodo, sopprimere la lettera a).

2. 152. Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere il comma 1 e, al comma 3, capoverso Art. 9, comma 2, primo periodo, sopprimere la lettera b).

2. 157. Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere il comma 1 e, al comma 3, capoverso Art. 9, comma 2, primo periodo, sopprimere la lettera c).

2. 163. Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 1, 4, 5 e 6.

2. 26. Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 1, 4, 5 e 7.

2. 27. Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 1, 4 e 5.

2. 13. Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 1, 4 e 6.

2. 14. Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 1, 4 e 7.

2. 15. Boato, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Bressa, Cabras, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Falanga, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 1 e 4.

2. 87. Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere il comma 1 e, al comma 4, la lettera a).

2. 169. Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere il comma 1 e, al comma 4, lettera a), capoverso comma 1, sopprimere la lettera c).

2. 181. Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere il comma 1 e, al comma 4, sopprimere la lettera b).

2. 175. Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 1, 5, 6 e 7.

2. 28. Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 1, 5 e 6.

2. 16. Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 1, 5 e 7.

2. 17. Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 1 e 5.

2. 88. Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 1, 6 e 7.

2. 18. Bressa, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Cabras, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Falanga, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 1 e 6.

2. 89. Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere il comma 1 e, al comma 6, capoverso Art. 16, comma 1, sopprimere il numero 1).

2. 187. Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere il comma 1 e, al comma 6, capoverso Art. 16, comma 1, sopprimere il numero 2).

2. 193. Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 1 e 7.

2. 90. Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere il comma 1.

2. 78. Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il territorio della circoscrizione Trentino-Alto Adige/Sudtirolo è articolato in due collegi corrispondenti ai territori delle province di Trento e di Bolzano. I seggi assegnati a tale circoscrizione sono ripartiti in parti uguali tra i due collegi e sono attribuiti secondo quanto disposto dal comma 2; qualora il numero dei seggi attribuiti alla circoscrizione sia dispari uno dei seggi rimane assegnato alla circoscrizione medesima ed è assegnato secondo quanto disposto dall'articolo 16, comma 2.

Conseguentemente:

al medesimo capoverso, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La ripartizione dei seggi assegnati ai collegi della circoscrizione elettorale Trentino-Alto Adige/Sudtirolo è effettuata in ragione proporzionale dagli uffici centrali circoscrizionali rispettivamente costituiti presso la Corte d'appello di Trento e presso la Corte d'appello di Bolzano, secondo quanto disposto dall'articolo 16, comma 2.

al comma 6, capoverso Art. 16, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Gli Uffici centrali circoscrizionali presso le Corti d'appello di Trento e di Bolzano, dopo aver compiuto le operazioni di cui al comma 1, numero 1), provvedono al riparto dei seggi assegnati al rispettivo collegio elettorale in base alla cifra elettorale conseguita nel medesimo collegio da ciascuna lista, applicando il metodo del quoziente elettorale di collegio e dei più alti resti. Il predetto quoziente è ottenuto dividendo il totale delle cifre elettorali ottenute da tutte le liste nel collegio per il numero di seggi da ripartire nel medesimo. Il seggio eventualmente assegnato alla circoscrizione regionale è assegnato dall'ufficio centrale circoscrizionale presso la Corte d'appello di Trento alla lista alla quale appartiene il maggiore resto che non sia già stato utilizzato per l'attribuzione dei seggi nei due collegi».

2. 412. Detomas.

Al comma 1, capoverso Art. 1, sopprimere il comma 2.

2. 122. Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, dopo le parole: liste concorrenti aggiungere le seguenti: , salvo il seggio spettante alla circoscrizione Valle d'Aosta che è assegnato ai sensi dell'articolo 20,

Conseguentemente :

al comma 7, capoverso Art. 17, comma 3, dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: Da tale rideterminazione è esclusa la circoscrizione Valle d'Aosta;

aggiungere, in fine, il seguente comma:

8. All'articolo 20 del decreto legislativo n. 533 del 1993, al comma 1 è premesso il seguente:

«01. La Regione Valle d'Aosta è costituita in un unico collegio uninominale».

2. 409. Collè.

Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, sostituire le parole: maggioranza, mediante riparto nelle singole circoscrizioni regionali con le seguenti: coalizione regionale.

2. 472. Palma, Di Giandomenico, Luciano Dussin, Saia.

Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'elezione nel collegio Valle d'Aosta e l'assegnazione di tre seggi riservati alla rappresentanza delle minoranze linguistiche nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol sono regolate dalle norme contenute nel titolo VII del presente testo unico.

Conseguentemente:

al comma 7, capoverso Art. 17, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. In tutte le occorrenze del calcolo determina il numero dei seggi da attribuire escludendo il seggio da assegnare nella circoscrizione Valle d'Aosta ed i tre seggi riservati alla rappresentanza delle minoranze linguistiche nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol»;

aggiungere, in fine, i seguenti commi:

8. Dopo l'articolo 21 del decreto legislativo n. 533 del 1993, è aggiunto il seguente:

«Art. 21-bis. - 1. Nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol alle liste presentate da partiti o gruppi politici organizzati espressi dalle minoranze linguistiche che abbiano ottenuto almeno il 20 per cento del totale dei voti validi espressi nella stessa regione, è riservata una quota dei seggi spettanti alla regione corrispondente alla consistenza proporzionale dei gruppi linguistici che costituiscono le minoranze stesse, come determinata ai sensi del comma 4. I partiti o gruppi politici organizzati si intendono espressi dalle minoranze linguistiche quando, al momento della presentazione delle candidature, presentino una dichiarazione in tal senso e abbiano eletto, in ogni tempo, almeno un proprio rappresentante in un Consiglio provinciale o nel Consiglio regionale, componente di un gruppo consiliare costituito almeno per la metà da consiglieri appartenenti a minoranze linguistiche.

2. Al fine di dare espressione democratica alla pluralità delle componenti all'interno delle minoranze linguistiche, le liste di cui al comma 1 possono presentare un elenco di candidati, ai sensi dell'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, da scegliere con voto di preferenza. A tal fine le schede elettorali, previste all'articolo 31 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, riportano accanto al relativo contrassegno di lista lo spazio per l'attribuzione dell'eventuale voto di preferenza. L'elettore può manifestare un voto di preferenza esclusivamente per uno dei candidati della lista da lui votata, scrivendo nello spazio previsto il nome e cognome o il solo cognome o, in caso di più cognomi o di donne coniugate, uno dei due cognomi, del candidato prescelto tra quelli compresi nell'elenco della lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita. Sono, comunque, efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscano a candidati della lista votata. Le preferenze per candidati non comprese nella lista votata sono inefficaci. Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista, ma abbia scritto una preferenza per candidati compresi tutti nella medesima lista si intende che abbia votato la lista alla quale appartengano i

preferiti. Se l'elettore abbia segnato più di un contrassegno di lista, ma abbia scritto una o più preferenze per candidati appartenenti a una soltanto di tale liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati.

3. L'Ufficio centrale circoscrizionale, prima di procedere alle operazioni di cui all'articolo 77, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, individua il numero di seggi da attribuire alle liste di cui al comma 1, aumentato all'unità superiore in caso di parte frazionaria eccedente i cinquanta centesimi, ed assegna preliminarmente tali seggi alla rappresentanza delle minoranze linguistiche; a tal fine:

1) individua le liste che hanno diritto a concorrere all'assegnazione dei seggi riservati, concorrendo a tale assegnazione le liste che hanno presentato proprie candidature esclusivamente nella circoscrizione e che sono espressione di partiti o gruppi politici espressi dalle minoranze linguistiche;

2) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna delle liste di cui al numero 1), data dalla somma dei voti espressi per la lista nella regione; determina successivamente il totale delle cifre elettorali circoscrizionali;

3) ammette alla ripartizione dei seggi riservati le liste di cui al numero 1) che abbiano ottenuto almeno il 20 per cento del totale dei voti validi espressi nella circoscrizione;

4) assegna i seggi riservati alle liste ammesse alla ripartizione, dividendo la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse alla ripartizione per il numero dei seggi di cui al presente comma e assume come quoziente della ripartizione la parte intera del risultato di tale divisione, procedendo quindi alla assegnazione dei seggi alle liste ammesse con il metodo dei quozienti interi e maggiori resti di cui all'articolo 17, comma 2;

5) determina la graduatoria dei candidati per le liste che hanno presentato i candidati da scegliere con voto di preferenza, secondo il numero di preferenze ottenuto. A parità di preferenze prevale il più anziano di età e a parità di età l'ordine di presentazione. Determina gli eletti delle liste che non hanno presentato i candidati da scegliere con voto di preferenza, secondo l'ordine di presentazione. Procede quindi alla proclamazione dei candidati eletti;

6) comunica all'Ufficio centrale nazionale le proclamazioni effettuate; le cifre elettorali e le altre candidature delle liste ammesse alla ripartizione dei seggi riservati sono escluse da ogni computo ai fini dell'assegnazione degli altri seggi spettanti alla circoscrizione.

4. Ai fini della determinazione della consistenza proporzionale dei gruppi linguistici che costituiscono le minoranze linguistiche di cui al presente articolo si fa riferimento, per la provincia di Bolzano, alla consistenza proporzionale dei gruppi linguistici tedesco e ladino nella provincia stessa, determinata ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 26 luglio 1976, n. 752, rapportata alla popolazione della stessa provincia di Bolzano, nonché, per la provincia di Trento, alla consistenza dei gruppi linguistici, di cui al decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, come rilevati dall'ultimo censimento generale della popolazione italiana sull'intero territorio della provincia di Trento.

5. Il seggio attribuito ai sensi del comma 1 che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo della graduatoria o rispettivamente della lista.

6. Qualora nessuna delle liste o gruppi politici espressi dalle minoranze linguistiche di cui al presente articolo abbia ottenuto almeno il 20 per cento del totale dei voti validi espressi nella circoscrizione, i seggi delle circoscrizioni sono interamente attribuiti ai sensi degli articoli 16, 17, e

17-bis. Le liste delle minoranze linguistiche concorrono a tale riparto con tutte le altre liste presentate.»

9. La rubrica del titolo VII del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituita dalla seguente: «Disposizioni speciali per il collegio Valle d'Aosta e per l'assegnazione dei seggi riservati alla rappresentanza delle minoranze linguistiche nella Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol».

2. 460. Zeller, Brugger, Widmann.

Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'elezione nel collegio Valle d'Aosta e l'assegnazione di tre seggi riservati alla rappresentanza delle minoranze linguistiche nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol sono regolate dalle norme contenute nel titolo VII del presente testo unico.

Conseguentemente:

al comma 7, capoverso Art. 17, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. In tutte le occorrenze del calcolo determina il numero dei seggi da attribuire escludendo il seggio da assegnare nella circoscrizione Valle d'Aosta ed i tre seggi riservati alla rappresentanza delle minoranze linguistiche nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol»;

aggiungere, in fine, i seguenti commi:

8. Dopo l'articolo 21 del decreto legislativo n. 533 del 1993, è aggiunto il seguente:

«Art. 21-bis. - 1. Nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol alle liste presentate da partiti o gruppi politici organizzati espressi dalle minoranze linguistiche, che abbiano ottenuto almeno il 20 per cento del totale dei voti validi espressi nella stessa regione, è riservata una quota dei seggi spettanti alla regione corrispondente alla consistenza proporzionale dei gruppi linguistici che costituiscono le minoranze stesse, come determinata ai sensi del comma 2. I partiti o gruppi politici organizzati si intendono espressi dalle minoranze linguistiche quando, al momento della presentazione delle candidature, presentino una dichiarazione in tal senso e abbiano eletto, in ogni tempo, almeno un proprio rappresentante in un Consiglio provinciale o nel Consiglio regionale, componente di un gruppo consiliare costituito almeno per la metà da consiglieri appartenenti a minoranze linguistiche. L'Ufficio centrale circoscrizionale, prima di procedere alle operazioni di cui all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, individua il numero di seggi da attribuire alle liste di cui al primo periodo, aumentato all'unità superiore in caso di parte frazionaria eccedente i cinquanta centesimi, ed assegna preliminarmente tali seggi alla rappresentanza delle minoranza linguistiche; a tal fine:

1) individua le liste che hanno diritto a concorrere all'assegnazione dei seggi riservati, concorrendo a tale assegnazione le liste che hanno presentato proprie candidature esclusivamente nella circoscrizione e che sono espressione di partiti o gruppi politici espressi dalle minoranze linguistiche;

2) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna delle liste di cui al numero 1), data dalla somma dei voti espressi per la lista nella regione; determina successivamente il totale delle cifre elettorali circoscrizionali;

3) ammette alla ripartizione dei seggi riservati le liste di cui al numero 1) che abbiano ottenuto almeno il 20 per cento del totale dei voti validi espressi nella circoscrizione;

4) assegna i seggi riservati alle liste ammesse alla ripartizione, dividendo la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse alla ripartizione per il numero dei seggi di cui al presente comma e assume come quoziente della ripartizione la parte intera del risultato di tale divisione, procedendo quindi alla assegnazione dei seggi alle liste ammesse con il metodo dei quozienti interi e maggiori resti di cui all'articolo 17, comma 2;

5) procede quindi alla proclamazione dei candidati eletti;

6) comunica all'Ufficio centrale nazionale le proclamazioni effettuate; le cifre elettorali e le altre candidature delle liste ammesse alla ripartizione dei seggi riservati sono escluse da ogni computo ai fini dell'assegnazione degli altri seggi spettanti alla circoscrizione.

2. Ai fini della determinazione della consistenza proporzionale dei gruppi linguistici che costituiscono le minoranze linguistiche di cui al presente articolo si fa riferimento, per la provincia di Bolzano, alla consistenza proporzionale dei gruppi linguistici tedesco e ladino nella provincia stessa, determinata ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 26 luglio 1976, n. 752, rapportata alla popolazione della stessa provincia di Bolzano, nonché, per la provincia di Trento, alla consistenza dei gruppi linguistici, di cui al decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, come rilevati dall'ultimo censimento generale della popolazione italiana sull'intero territorio della provincia di Trento.

3. Il seggio attribuito ai sensi del comma 1 che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista.

4. Qualora nessuna delle liste o gruppi politici espressi dalle minoranze linguistiche di cui al presente articolo abbia ottenuto almeno il 20 per cento del totale dei voti validi espressi nella circoscrizione, i seggi delle circoscrizioni sono interamente attribuiti ai sensi degli articoli 16, 17, e 17-bis. Le liste delle minoranze linguistiche concorrono a tale riparto con tutte le altre liste presentate.»

9. La rubrica del titolo VII del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituita dalla seguente: «Disposizioni speciali per il collegio Valle d'Aosta e per l'assegnazione dei seggi riservati alla rappresentanza delle minoranze linguistiche nella Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol».

2. 461. Zeller, Brugger, Widmann.

Al comma 1, capoverso Art. 1, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'elezione nel collegio Valle d'Aosta e l'assegnazione di tre seggi riservati alla rappresentanza della popolazione di lingua tedesca e della popolazione di lingua ladina del territorio della Provincia autonoma di Bolzano sono regolate dalle norme contenute nel titolo VII del presente testo unico.

Conseguentemente:

al comma 7, capoverso Art. 17, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. In tutte le occorrenze del calcolo determina il numero dei seggi da attribuire escludendo il seggio da assegnare nella circoscrizione Valle d'Aosta ed i tre seggi riservati alla rappresentanza della popolazione di lingua tedesca e della popolazione di lingua ladina del territorio della Provincia autonoma di Bolzano.»;

aggiungere, in fine, i seguenti commi:

8. All'articolo 20 del decreto legislativo n. 533 del 1993, l'alinea è sostituito dal seguente:

«1. Il territorio della circoscrizione Valle d'Aosta è costituito in collegio uninominale e il seggio ad essa spettante è assegnato con metodo maggioritario semplice secondo le disposizioni recate dagli articoli precedenti, in quanto applicabili, e dalle norme seguenti:».

9. Dopo l'articolo 21 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è aggiunto il seguente:

«Art. 21-*bis*. - 1. L'Ufficio elettorale regionale della circoscrizione nella quale è compreso il territorio della Provincia autonoma di Bolzano, prima di procedere alle operazioni di cui all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, assegna preliminarmente i tre seggi spettanti alla rappresentanza della popolazione di lingua tedesca e della popolazione di lingua ladina; a tal fine:

1) individua le liste che hanno diritto a concorrere all'assegnazione dei tre seggi riservati; concorrono a tale assegnazione le liste che hanno presentato proprie candidature esclusivamente nella circoscrizione e che sono espressione di partiti o gruppi politici che abbiano eletto, in ogni tempo, almeno un proprio rappresentante nel Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano il quale, ai sensi dell'articolo 48-*ter*, commi secondo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sia appartenuto o appartenga al gruppo dei consiglieri di lingua tedesca o al gruppo dei consiglieri di lingua ladina;

2) determina la cifra elettorale provinciale di ciascuna delle liste di cui al numero 1); tale cifra è data dalla somma dei voti espressi per la lista nelle sezioni del territorio della Provincia autonoma di Bolzano; determina successivamente il totale delle cifre elettorali provinciali;

3) ammette alla ripartizione dei tre seggi riservati le liste di cui al numero 1) che abbiano ottenuto nelle sezioni del territorio della Provincia autonoma di Bolzano almeno il 25 per cento del totale delle cifre elettorali provinciali, determinato ai sensi del numero 2);

4) assegna i tre seggi alle liste ammesse alla ripartizione; a tal fine divide per tre la somma delle cifre elettorali provinciali delle liste ammesse alla ripartizione e assume come quoziente della ripartizione la parte intera del risultato di tale divisione; procede quindi all'assegnazione dei seggi alle liste ammesse con il metodo dei quozienti interi e maggiori resti di cui all'articolo 17, comma 2;

5) procede quindi alla proclamazione dei candidati eletti;

6) comunica all'Ufficio centrale nazionale le proclamazioni effettuate; le cifre elettorali e le altre candidature delle liste ammesse alla ripartizione dei seggi riservati sono escluse da ogni computo ai fini dell'assegnazione degli altri seggi spettanti alla circoscrizione.

2. Il seggio attribuito ai sensi del comma 1 che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista».

10. La rubrica del titolo VII del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituita dalla seguente: «Disposizioni speciali per il collegio Valle d'Aosta e per l'assegnazione dei seggi riservati alla rappresentanza della popolazione di lingua tedesca e della popolazione di lingua ladina del territorio della Provincia autonoma di Bolzano».

11. Il seggio spettante alla circoscrizione Valle d'Aosta è assegnato con metodo uninominale maggioritario secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica la cui abrogazione è disposta dalla

presente legge restano in vigore, in quanto applicabili, limitatamente all'assegnazione del seggio spettante alla regione Valle d'Aosta.

2. 452. Zeller, Brugger, Widmann.

Al comma 1, capoverso Art. 1, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«3. La regione Valle d'Aosta è costituita in unico collegio uninominale.

4. La regione Trentino-Alto Adige è costituita in sei collegi uninominali definiti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 422. La restante quota di seggi spettanti alla regione è attribuita con metodo del recupero proporzionale».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente articolo:

Art. 3. - 1. Il Titolo VII del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

«TITOLO VII - Disposizioni speciali per le regioni della Valle d'Aosta e del Trentino Alto Adige.

Art. 20. - 1. L'elezione uninominale nel collegio della Valle d'Aosta e nei collegi uninominali della regione Trentino Alto Adige è regolata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, e dalle norme seguenti:

a) nella regione Valle d'Aosta la candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta da non meno di 300 e da non più di 600 elettori del collegio. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della candidatura è ridotto della metà. La dichiarazione di candidatura è depositata presso la cancelleria del tribunale di Aosta;

b) nella regione Trentino Alto Adige la dichiarazione di presentazione del gruppo di candidati deve essere sottoscritta da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nella regione. Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidati non inferiore a tre e non superiore al numero dei collegi della regione. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della candidatura è ridotto della metà. Per le candidature individuali la dichiarazione di presentazione deve essere sottoscritta da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio. La presentazione dei gruppi di candidati e delle candidature individuali è effettuata, insieme al deposito del relativo contrassegno, presso la cancelleria della Corte d'appello di Trento;

c) il modello di scheda per l'elezione nei collegi uninominali delle due regioni è quello previsto dalle tabelle F e G allegate alla legge 13 marzo 1980, n. 70, e successive modificazioni.

Art. 21. - 1. L'ufficio elettorale regionale procede, con l'assistenza del cancelliere, alle seguenti operazioni:

a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;

b) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali.

2. Il presidente dell'ufficio elettorale regionale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

Art. 21-*bis*. - 1. Per l'assegnazione dei seggi spettanti alla regione Trentino Alto-Adige non assegnati nei collegi uninominali, l'ufficio elettorale regionale procede alla determinazione della cifra elettorale di ciascun gruppo di candidati e della cifra individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo non risultati eletti ai sensi dell'articolo 21.

2. La cifra elettorale dei gruppi di candidati è data dalla somma dei voti ottenuti dai candidati presenti nei collegi uninominali della regione con il medesimo contrassegno, sottratti i voti dei candidati già proclamati eletti ai sensi dell'articolo 21. La cifra individuale dei singoli candidati viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato non risultato eletto ai sensi dell'articolo 21, e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio.

3. Per l'assegnazione dei seggi, l'ufficio elettorale regionale divide la cifra elettorale di ciascun gruppo successivamente per uno, due, ... sino alla concorrenza del numero dei senatori da eleggere, scegliendo quindi, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale ai senatori da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati ai gruppi in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria. A parità di quoziente il seggio è attribuito al gruppo che ha ottenuto la minore cifra elettorale. Se ad un gruppo spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi esuberanti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente.

4. L'ufficio elettorale regionale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni gruppo, i candidati del gruppo medesimo che abbiano ottenuto la più alta cifra individuale, esclusi i candidati eletti ai sensi dell'articolo 21.»

2. 474. Palma, Di Giandomenico, Luciano Dussin, Saia.

Sopprimere i commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

2. 53. Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Falanga, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 2, 3, 4, 5 e 6.

2. 51. Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 2, 3, 4, 5 e 7.

2. 52. Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 2, 3, 4 e 5.

2. 45. Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 2, 3, 4 e 6.

2. 46. Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 2, 3, 4 e 7.

2. 47. Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 2, 3 e 4.

2. 35. Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 2, 3 e 5.

2. 36. Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 2, 3 e 6.

2. 37. Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 2, 3 e 7.

2. 38. Boato, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Bressa, Cabras, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Falanga, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 2 e 3.

2. 91. Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere il comma 2 e, al comma 3, capoverso Art. 9, comma 2, primo periodo, sopprimere la lettera a).

2. 153. Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere il comma 2 e, al comma 3, capoverso Art. 9, comma 2, primo periodo, sopprimere la lettera b).

2. 158. Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere il comma 2 e, al comma 3 capoverso Art. 9, comma 2, primo periodo, sopprimere la lettera c).

2. 164. Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 2, 4, 5, 6 e 7.

2. 54. Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 2, 4, 5 e 6.

2. 48. Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 2, 4, 5 e 7.

2. 49. Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 2, 4 e 5.

2. 39. Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 2, 4 e 6.

2. 40. Boato, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Bressa, Cabras, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Falanga, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 2, 4 e 7.

2. 41. Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 2 e 4.

2. 92. Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere il comma 2 e, al comma 4, sopprimere la lettera a).

2. 170. Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere il comma 2 e, al comma 4, lettera a), capoverso comma 1, sopprimere la lettera c).

2. 182. Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere il comma 2 e, al comma 4, sopprimere la lettera b).

2. 176. Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 2, 5, 6 e 7.

2. 50. Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 2, 5 e 6.

2. 42. Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 2, 5 e 7.

2. 43. Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 2 e 5.

2. 93. Boato, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Bressa, Cabras, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Falanga, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 2, 6 e 7.

2. 44. Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 2 e 6.

2. 94. Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere il comma 2 e, al comma 6, capoverso Art. 16, comma 1, sopprimere il numero 1).

2. 188. Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere il comma 2 e, al comma 6, capoverso Art. 16, comma 1, sopprimere il numero 2).

2. 194. Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 2 e 7.

2. 95. Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere il comma 2.

2. 79. Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 3, 4, 5, 6 e 7.

2. 64. Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 3, 4, 5 e 6.

2. 61. Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 3, 4, 5 e 7.

2. 62. Bressa, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Cabras, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Falanga, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 3, 4 e 5.

2. 56. Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 3, 4 e 6.

2. 57. Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 3, 4 e 7.

2. 58. Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 3 e 4.

2. 96. Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere il comma 3 e, al comma 4, sopprimere la lettera a).

2. 171. Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere il comma 3 e, al comma 4, lettera a), capoverso comma 1, sopprimere la lettera c).

2. 183. Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere il comma 3 e, al comma 4, sopprimere la lettera b).

2. 177. Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 3, 5, 6 e 7.

2. 63. Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 3, 5 e 6.

2. 59. Bressa, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Cabras, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Falanga, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 3, 5 e 7.

2. 60. Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 3 e 5.

2. 97. Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 3 e 6.

2. 98. Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere il comma 3 e, al comma 6, capoverso Art. 16, comma 1, sopprimere il numero 1).

2. 189. Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere il comma 3 e, al comma 6, capoverso Art. 16, comma 1, sopprimere il numero 2).

2. 195. Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 3 e 7.

2. 99. Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere il comma 3.

2. 80. Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Al comma 3, capoverso Art. 9, sopprimere i commi 1 e 2.

2. 126. Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Al comma 3, capoverso Art. 9, sopprimere i commi 2 e 3.

2. 430. Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Al comma 3, capoverso Art. 9, sopprimere il comma 2.

2. 124. Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Al comma 3, capoverso Art. 9, comma 2, primo periodo, sopprimere le lettere a) e b).

2. 132. Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Al comma 3, capoverso Art. 9, comma 2, primo periodo, sopprimere le lettere a) e c).

2. 133. Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Al comma 3, capoverso Art. 9, comma 2, primo periodo, sopprimere la lettera a) e sopprimere il comma 4.

2. 154. Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Al comma 3, capoverso Art. 9, comma 2, primo periodo, sopprimere la lettera a) e sopprimere il comma 5.

2. 155. Bressa, Cabras, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Falanga, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Al comma 3, capoverso Art. 9, comma 2, primo periodo, sopprimere la lettera a) e sopprimere il comma 6.

2. 156. Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Al comma 3, capoverso Art. 9, comma 2, primo periodo, sopprimere la lettera a).

2. 129. Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Falanga, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Al comma 3, capoverso Art. 9, comma 2, primo periodo, lettera a), sostituire le parole da: 1.000 e da non più di 1.500 elettori fino alla fine del comma con le seguenti: 300 e da non più di 600 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni fino a 500.000 abitanti; b) da almeno 750 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; c) da almeno 1.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 1.000.000 di abitanti e fino a 3.000.000 di abitanti; d) da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 3.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) è ridotto alla metà.

2. 440. Serena.

Al comma 3, capoverso Art. 9, comma 2, primo periodo, lettera a), sostituire le parole da: 1.000 fino a: 5.000 elettori con le seguenti: 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni fino a 500.000 abitanti; b) da almeno 1.250 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; c) da almeno 2.500 e da non più di 3.500 elettori.

2. 441. Rotondi.

Al comma 3, capoverso Art. 9, comma 2, primo periodo, sopprimere le lettere b) e c).

2. 134. Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Al comma 3, capoverso Art. 9, comma 2, primo periodo, sopprimere la lettera b) e sopprimere il comma 4.

2. 159. Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Al comma 3, capoverso Art. 9, comma 2, primo periodo, sopprimere la lettera b) e sopprimere il comma 5.

2. 160. Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Al comma 3, capoverso Art. 9, comma 2, primo periodo, sopprimere la lettera b) e sopprimere il comma 6.

2. 161. Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Al comma 3, capoverso Art. 9, comma 2, primo periodo, sopprimere la lettera b) e sopprimere il comma 7.

2. 162. Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Al comma 3, capoverso Art. 9, comma 2, primo periodo, sopprimere la lettera b).

2. 130. Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Al comma 3, capoverso Art. 9, comma 2, primo periodo, sopprimere la lettera c) e sopprimere il comma 4.

2. 165. Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Al comma 3, capoverso Art. 9, comma 2, primo periodo, sopprimere la lettera c) e sopprimere il comma 5.

2. 166. Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Al comma 3, capoverso Art. 9, comma 2, primo periodo, sopprimere la lettera c) e sopprimere il comma 6.

2. 167. Boato, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Bressa, Cabras, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Falanga, Russo Spena, Cusumano.

Al comma 3, capoverso Art. 9, comma 2, primo periodo, sopprimere la lettera c) e sopprimere il comma 7.

2. 168. Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Al comma 3, capoverso Art. 9, comma 2, primo periodo, sopprimere la lettera c).

2. 131. Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Al comma 3, capoverso Art. 9, comma 2, sopprimere il secondo periodo.

2. 70. Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Al comma 3, capoverso Art. 9, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo del presente comma e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell'articolo 14 del citato decreto n. 361 del 1957. In tali casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti di cui all'articolo 17, primo comma, del suddetto decreto n. 361 del 1957. Il Ministero dell'interno provvede a comunicare a ciascun ufficio elettorale regionale che la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di tribunale.»

2. 450. Palma, Luciano Dussin, Saia, Di Giandomenico.

Al comma 3, capoverso Art. 9, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Sono esonerati dalla presentazione delle sottoscrizioni di cui al comma 2, i partiti o gruppi politici organizzati che nelle ultime elezioni politiche per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica si siano presentati con un proprio contrassegno e che siano costituiti in gruppi parlamentari autonomi in entrambi i rami del Parlamento».

2. 405. Saia, Conte, Lo Presti.

Al comma 3, capoverso Art. 9, sopprimere il comma 3.

2. 125. Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Al comma 3, capoverso Art. 9, comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: , all'atto della presentazione,

2. 71. Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Al comma 3, capoverso Art. 9, comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: , presentati secondo un determinato ordine.

2. 72. Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Al comma 3, capoverso Art. 9, comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e alternati per genere e in cui, in ogni caso, nessun genere può essere rappresentato in misura inferiore alla metà.

2. 467. Amici, Mascia, Bindi, Zanella, Mazzuca Poggiolini, Bellillo, Deiana, Montecchi, Maura Cossutta, Bimbi, Pollastrini, Coluccini, Trupia, Cima.

Al comma 3, capoverso Art. 9, comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e alternati per genere e in cui, in ogni caso, nessun genere può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi.

2. 468. Amici, Bellillo, Bindi, Mascia, Zanella, Mazzuca Poggiolini, Maura Cossutta, Deiana, Montecchi, Bimbi, Pollastrini, Coluccini, Trupia, Cima.

Al comma 3, capoverso Art. 9, comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , in cui ogni genere non può essere rappresentato in una successione superiore a tre ed in misura superiore ai due terzi dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima.

Conseguentemente:

al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4. Alle liste che non rispettino i requisiti previsti al comma 3 in merito all'alternanza ed alla rappresentanza di genere, il rimborso per le spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni, viene ridotto del 5 per cento per ogni violazione, in misura direttamente proporzionale al numero delle violazioni, fino ad un massimo del 40 per cento».

aggiungere, in fine, il seguente comma:

8. Dalla seconda elezione successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle liste di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, ogni genere è rappresentato in una successione non superiore a due. Le norme relative all'alternanza e alla rappresentanza di genere di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 533 del 1993 si applicano fintanto che lo scarto di eletti nazionali tra i due generi risulti superiore al 15 per cento.
2. 462. Bertolini, Garnero Santanché, Francesca Martini, Mazzoni, Moroni, Paoletti Tangheroni.

Al comma 3, capoverso Art. 9, comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , nel quale ogni genere è rappresentato in una successione non superiore a tre.

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 533 del 1993, le parole: «se le candidature siano state presentate in termini e nelle forme prescritte» sono sostituite dalle seguenti: «se le liste siano state presentate in termini e nelle forme prescritte. In particolare, dichiara inammissibili le liste che non rispettano i requisiti di rappresentanza di genere di cui all'articolo 9, comma 3».

2. 413. *(nuova formulazione)*. Bertolini, Garnero Santanché, Francesca Martini, Lussana, Mazzoni, Paoletti Tangheroni, Moroni.

Al comma 3, capoverso Art. 9, comma 3, secondo periodo, sopprimere la parola:
complessivamente.

2. 73. Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spina, Cusumano.

Al comma 3, capoverso Art. 9, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La disposizione di cui al primo periodo trova applicazione esclusivamente in occasione delle prime elezioni del Senato della Repubblica che saranno svolte dopo l'entrata in vigore della medesima disposizione»

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente articolo:

Art. 3. - 1. A partire dalle seconde elezioni del Senato della Repubblica successive alla data di entrata in vigore della presente legge al testo unico delle leggi recenti norme per l'elezione del

Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, comma 3, primo periodo, le parole da: «da un elenco» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «dall'elenco di candidati su cui è possibile esprimere voto di preferenza»;

b) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Art. 14. - 1. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita, nell'apposita riga tracciata a fianco del contrassegno della lista votata, il nominativo o il solo cognome del candidato prescelto tra quelli compresi nella lista medesima, di cui all'articolo 9, comma 3. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista ma ha scritto una preferenza per un candidato compreso nella medesima lista, s'intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il preferito. Se l'elettore abbia segnato più di un contrassegno di lista, ma abbia scritto una preferenza per un candidato appartenente ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartiene il candidato indicato».

c) all'articolo 16, comma 1, dopo il numero 1), è aggiunto il seguente:

«1-bis) determina la graduatoria dei candidati nelle liste di cui all'articolo 9, comma 3, secondo le preferenze ottenute. In caso di parità prevale il più anziano di età»

d) l'articolo 17-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 17-bis. - 1. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 17, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati sulla base della graduatoria dei voti di preferenza ottenuti».

2. 443. Buontempo.

Sopprimere i commi 4, 5, 6 e 7.

2. 68. Bressa, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Cabras, Montecchi, Galante, Intini, Falanga, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 4, 5, e 6.

2. 65. Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 4, 5 e 7.

2. 66. Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 4 e 5.

2. 100. Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 4, 6 e 7.

2. 67. Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 4 e 6.

2. 101. Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere il comma 4 e al comma 6, capoverso Art. 16, comma 1, sopprimere il numero 1).

2. 190. Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere il comma 4 e al comma 6, capoverso Art. 16, comma 1, sopprimere il numero 2).

2. 196. Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 4 e 7.

2. 102. Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere il comma 4.

2. 81. Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Montecchi, Falanga, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Al comma 4, sopprimere la lettera a) e sopprimere il comma 5.

2. 172. Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Al comma 4, sopprimere la lettera a) e sopprimere il comma 6.

2. 173. Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Al comma 4, sopprimere la lettera a) e sopprimere il comma 7.

2. 174. Sgobio, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Al comma 4, sopprimere la lettera a).

2. 466. Montecchi, Mascia, Boato, Bressa, Leoni, Giordano, Amici, Falanga, Intini, Zanella, Russo Spena, Cusumano, Cabras.

Al comma 4, lettera a), capoverso comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

2. 138. Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Al comma 4, lettera a), capoverso comma 1, sopprimere le lettere a) e c).

2. 139. Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Al comma 4, lettera a), capoverso comma 1, sopprimere la lettera a).

2. 135. Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Al comma 4, lettera a), capoverso comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

2. 140. Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Al comma 4, lettera a), capoverso comma 1, sopprimere la lettera b).

2. 136. Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Al comma 4, lettera a), capoverso comma 1, sopprimere la lettera c) e sopprimere il comma 5.

2. 184. Boato, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Bressa, Cabras, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Falanga, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Al comma 4, lettera a), capoverso comma 1, sopprimere la lettera c) e sopprimere il comma 6.

2. 185. Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Al comma 4, lettera a), capoverso comma 1, sopprimere la lettera c) e sopprimere il comma 7.

2. 186. Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Al comma 4, lettera a), capoverso comma 1, sopprimere la lettera c).

2. 137. Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Al comma 4, lettera a), capoverso comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1).

2. 141. Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Al comma 4, lettera a), capoverso comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2).

2. 142. Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Al comma 4, lettera a), capoverso comma 1, lettera c), numero 2), sopprimere le parole: entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione.

2. 77. Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Al comma 4, sopprimere la lettera b) e sopprimere il comma 5.

2. 178. Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Al comma 4, sopprimere la lettera b) e sopprimere il comma 6.

2. 179. Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Al comma 4, sopprimere la lettera b) e sopprimere il comma 7.

2. 180. Bressa, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Cabras, Montecchi, Galante, Falanga, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

2. 74. Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 5, 6 e 7.

2. 69. Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 5 e 6.

2. 103. Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere i commi 5 e 7.

2. 104. Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere il comma 5.

2. 82. Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere il comma 5 e, al comma 6, capoverso Art. 16, comma 1, sopprimere il numero 1).

2. 191. Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere il comma 5 e, al comma 6, capoverso Art. 16, comma 1, sopprimere il numero 2).

2. 197. Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Subemendamento all'emendamento 2. 451.

All'emendamento 2. 451., sopprimere le parole da: Il voto è altresì valido fino alla fine dell'emendamento.

0. 2. 451. 1. Russo Spena, Bressa, Amici, Boato, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano.

Al comma 5, capoverso Art. 14, comma 1, sostituire le parole da: per la scelta fino alla fine del capoverso con le seguenti: un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. Il voto è altresì valido se l'elettore scrive, nel rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta, anche il cognome di un candidato della lista medesima. Qualora l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista, ma abbia scritto il cognome di un candidato di una lista, il voto è attribuito alla lista alla quale appartiene il candidato indicato. Sono vietati altri segni o indicazioni.

2. 451. Palma, Saia, Luciano Dussin, Di Giandomenico.

Al comma 5, capoverso Art. 14, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il voto è valido anche se l'elettore ripete nel rettangolo contenente il contrassegno il nome e cognome di un candidato della lista prescelta.

2. 408. Saia.

Sopprimere i commi 6 e 7.

2. 105. Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere il comma 6.

2. 83. Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Falanga, Russo Spena, Cusumano.

Al comma 6, capoverso Art. 16, comma 1, alinea, sopprimere le parole: , facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente.

2. 75. Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Al comma 6, capoverso Art. 16, comma 1, sopprimere il numero 1) e sopprimere il comma 7.

2. 192. Mascia, Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Al comma 6, capoverso Art. 16, comma 1, sopprimere il numero 1).

2. 146. Sgobio, Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Subemendamenti all'emendamento 2. 471.

All'emendamento 2. 471, nella parte consequenziale, numero 2), sopprimere la lettera a)

0. 2. 471. 1. Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena, Bressa, Amici, Boato, Cabras, Falanga, Leoni.

All'emendamento 2. 471, nella parte consequenziale, numero 2), sopprimere la lettera b).

0. 2. 471. 2. Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena, Bressa, Amici, Boato, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia.

Al comma 6, capoverso Art. 16, comma 1, numero 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo: .
Determina inoltre la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste, data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire il numero 2) con il seguente:

2) individua quindi:

a) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano regionale almeno il venti per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano regionale almeno il tre per cento dei voti validi espressi;

b) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano regionale almeno l'otto per cento dei voti validi espressi nonché le liste che, pur appartenendo a coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui alla lettera a), abbiano conseguito sul piano regionale almeno l'otto per cento dei voti validi espressi.

2. 471. Palma, Di Giandomenico, Luciano Dussin, Saia.

Al comma 6, capoverso Art. 16, comma 1, sopprimere il numero 2) e sopprimere il comma 7.

2. 198. Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Al comma 6, capoverso Art. 16, comma 1, sopprimere il numero 2).

2. 147. Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Sopprimere il comma 7.

2. 76. Zaccaria, Amici, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Subemendamenti all'emendamento 2. 470.

All'emendamento 2. 470., capoverso Art. 17, sopprimere il comma 1.

0. 2. 470. 1. Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena, Bressa, Amici, Boato, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio.

All'emendamento 2. 470., capoverso Art. 17, sopprimere i commi 2 , 3, 4 e 6.

0. 2. 470. 2. Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena, Bressa, Amici, Boato, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria.

All'emendamento 2. 470., capoverso Art. 17, sopprimere il comma 3.

0. 2. 470. 3. Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena, Bressa, Amici, Boato, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi.

All'emendamento 2. 470., capoverso Art. 17, sopprimere i commi 4 e 6.

0. 2. 470. 4. Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena, Bressa, Amici, Boato, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante.

All'emendamento 2. 470., capoverso Art. 17, sopprimere i commi 5 e 6.

0. 2. 470. 5. Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena, Bressa, Amici, Boato, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini.

All'emendamento 2. 470., capoverso Art. 17, sopprimere il comma 6.

0. 2. 470. 6. Zanella, Giordano, Russo Spena, Bressa, Amici, Boato, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano.

All'emendamento 2. 470., capoverso Art. 17, sopprimere il comma 7.

0. 2. 470. 7. Giordano, Russo Spena, Bressa, Amici, Boato, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella.

Sostituire il comma 7 con il seguente:

7. L'articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:

«Art. 17. - 1. L'Ufficio elettorale regionale procede ad una prima attribuzione provvisoria dei seggi tra le coalizioni di liste e le liste di cui all'articolo 16, comma 1, numero 2), in base alla cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna di esse. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui all'articolo 16, comma 1, numero 2), per il numero dei seggi da attribuire nella regione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per il quoziente elettorale circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono

ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggior cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.

2. L'Ufficio elettorale regionale verifica quindi se la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi nell'ambito della circoscrizione abbia conseguito almeno il 55 per cento dei seggi assegnati alla regione, con arrotondamento all'unità superiore.

3. Nel caso in cui la verifica di cui al comma 2 abbia dato esito positivo, l'Ufficio elettorale regionale individua, nell'ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui all'articolo 16, comma 1, numero 2), lettera *a*), le liste che abbiano conseguito sul piano circoscrizionale almeno il tre per cento dei voti validi espressi. Procede quindi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto, tra le liste ammesse, dei seggi determinati ai sensi del comma 1. A tal fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi già individuato ai sensi del comma 1, ottenendo così il relativo quoziente elettorale di coalizione. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista ammessa al riparto per il quoziente elettorale di coalizione. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggior cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui all'articolo 16, comma 1, numero 2), lettera *b*), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del comma 1.

4. Nel caso in cui la verifica di cui al comma 2 abbia dato esito negativo, l'Ufficio elettorale regionale assegna alla coalizione di liste o alla singola lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti un numero di seggi ulteriore necessario per raggiungere il 55 per cento dei seggi assegnati alla regione, con arrotondamento all'unità superiore.

5. I restanti seggi sono ripartiti tra le altre coalizioni di liste o singole liste. A tal fine, l'Ufficio elettorale regionale divide il totale delle cifre elettorali di tali coalizioni di liste o singole liste per il numero dei seggi restanti. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del risultato così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o lista singola. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste e alle singole liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale.

6. Per ciascuna coalizione l'Ufficio procede al riparto dei seggi ad essa spettanti ai sensi dei commi 4 e 5. A tal fine, per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse al riparto ai sensi dell'articolo 16, comma 1, numero 2), lettera *a*), per il numero dei seggi ad essa spettanti. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per quest'ultimo quoziente. La parte intera del risultato così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da attribuire a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alla lista per la quale queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale.

7. Il presidente dell'Ufficio elettorale regionale proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine di presentazione.»

2. 470. Palma, Di Giandomenico, Luciano Dussin, Saia.

Al comma 7, capoverso Art. 17, sopprimere il comma 1.

2. 401. Amici, Zaccaria, Boato, Bressa, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Subemendamento all'emendamento 2. 453.

All'emendamento 2. 453., comma 1-bis, primo periodo, sopprimere le parole da: e non abbia effettuato le dichiarazioni di collegamento fino alla fine del periodo.

0. 2. 453. 1. Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Cusumano, Sgobio, Intini, Zanella, Falanga, Giordano, Amici, Zaccaria, Montecchi, Russo Spena, Galante.

Al comma 7, capoverso Art. 17, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le assegnazioni dei seggi determinate ai sensi del comma 1 non sono modificate ai sensi del comma 3, qualora esse siano state fatte in favore di una lista espressione delle minoranze linguistiche nelle regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela per tali minoranze e qualora tale lista abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validamente espressi nella circoscrizione, abbia presentato candidature esclusivamente nella circoscrizione e non abbia effettuato le dichiarazioni di collegamento di cui all'articolo 14-bis del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n 361, e successive modificazioni. I seggi assegnati a tale lista non sono in ogni caso computati ai fini della determinazione del numero 170 stabilito ai commi 2 e 3.

2. 453. Zeller, Brugger, Widmann.

Al comma 7, capoverso Art. 17, sopprimere i commi 2 e 3.

2. 402. Bressa, Zaccaria, Leoni, Boato, Sgobio, Mascia, Amici, Falanga, Cabras, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

Al comma 7, sopprimere il capoverso Art. 17-bis.

2. 404. Mascia, Bressa, Zaccaria, Amici, Sgobio, Leoni, Boato, Falanga, Cabras, Montecchi, Galante, Intini, Zanella, Giordano, Russo Spena, Cusumano.

(Votazione dell'articolo 2)

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

Art. 3. - (*Costituzione della Commissione elettorale comunale nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti*). - 1. L'articolo 4-bis del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito del seguente:

«Art. 4-bis. - 1. Alla tenuta e all'aggiornamento delle liste elettorali provvede l'Ufficio elettorale, secondo le norme del presente testo unico.

2. In ciascun comune l'Ufficio elettorale è la Commissione elettorale prevista dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del presente testo unico.

3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la Commissione elettorale può delegare e revocare le funzioni di Ufficio elettorale al segretario comunale o ad un funzionario del comune. Ogni delegazione e revoca di funzioni di Ufficio elettorale deve essere approvata dal prefetto».

2. All'articolo 12, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «nei comuni con popolazione pari o

superiore a 15.000 abitanti» sono soppresse.

3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la Commissione elettorale comunale prevista dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, è costituita non oltre il quarantacinquesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2.04. Fontana.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

Art. 3. - (*Nomina degli scrutatori*). - 1. All'articolo 3, comma 4, della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni e integrazioni, sono premesse le seguenti parole: «Entro il 15 gennaio di ciascun anno,».

2. All'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «entro il successivo mese di febbraio».

3. All'articolo 5, della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Compite le operazioni di cui ai commi precedenti, la Commissione elettorale comunale provvede, con le modalità di cui all'articolo 6, alla sostituzione delle persone cancellate. Della nomina così effettuata è data comunicazione agli interessati con invito ad esprimere per iscritto il loro gradimento per l'incarico di scrutatore entro quindici giorni dalla ricezione della notizia».

4. L'articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - 1. Tra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la Commissione elettorale comunale di cui all'articolo 4-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati, procede:

a) alla nomina degli scrutatori, per ogni sezione elettorale del comune, scegliendoli tra i nominativi compresi nell'albo degli scrutatori in numero pari a quello occorrente;

b) alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi, compresi nel predetto albo, per sostituire gli scrutatori nominati a norma della lettera a) in caso di eventuale rinuncia o impedimento; qualora la successione degli scrutatori nella graduatoria non sia determinata all'unanimità dai componenti la Commissione elettorale, alla formazione della graduatoria si procede tramite sorteggio;

c) alla nomina degli ulteriori scrutatori, scegliendoli fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso, qualora il numero dei nominativi compresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti di cui alle lettere a) e b).

2. Alle nomine di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 si procede all'unanimità. Qualora la nomina non sia fatta all'unanimità, ciascun membro della Commissione elettorale vota per due nomi e si proclamano eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

3. Il sindaco o il commissario, nel più breve tempo, e al più tardi non oltre il quindicesimo giorno precedente le elezioni, notifica agli scrutatori l'avvenuta nomina. L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica

della nomina, al sindaco o al commissario che provvede a sostituire gli impediti con gli elettori compresi nella graduatoria di cui alla lettera *b*) del comma 1.

4. La nomina è notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente le elezioni».

2. 05. Fontana.

Subemendamenti all'articolo aggiuntivo

2. 0400.

All'articolo aggiuntivo 2. 0400., Art. 3, sostituire le parole entro quarantacinque giorni con le seguenti: dopo centottanta giorni.

0. 2. 0400. 1. Bressa, Amici, Boato, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena.

All'articolo aggiuntivo 2. 0400., Art. 3, dopo le parole: entrata in vigore della presente legge aggiungere le seguenti: , previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

0. 2. 0400. 2. Amici, Boato, Cabras, Falanga, Leoni, Mascia, Sgobio, Zaccaria, Montecchi, Galante, Intini, Cusumano, Zanella, Giordano, Russo Spena, Bressa.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

Art. 3. - 1. Il Governo, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apporta al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1994, n. 14, recante il regolamento di attuazione della legge 4 agosto 1993, n. 277, per l'elezione della Camera dei deputati, le modificazioni strettamente necessarie al fine di coordinarne le disposizioni con quelle introdotte dalla presente legge.

2. 0400. Palma, Luciano Dussin, Saia, Di Giandomenico.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

Art. 3. - 1. La disciplina di cui alla presente legge si applica per le elezioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati per la XVI legislatura.

2. 0402. Leoni, Bressa, Boato, Mascia, Cusumano, Sgobio, Intini, Zanella, Falanga, Giordano, Amici, Zaccaria, Montecchi, Russo Spena, Galante, Cabras.